



RAPPORTO DI VALUTAZIONE

SAN MARINO

GRETA

Gruppo di Esperti
sulla Lotta contro
la Tratta degli
Esseri Umani

Terzo ciclo di valutazione

Accesso alla
giustizia e a rimedi
efficaci per le vittime
della tratta di esseri
umani

GRETA(2024)12
Pubblicazione 23 ottobre 2024



Segretariato della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri
umani (GRETA e Comitato delle Parti)
Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
Francia

trafficking@coe.int

www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

Indice

Premessa	4
Riepilogo esecutivo	5
I. Introduzione	7
II. Panoramica della situazione attuale e tendenze relative alla tratta degli esseri umani a San Marino	9
III. Sviluppi nel quadro legislativo, istituzionale e politico per la lotta contro la tratta degli esseri umani	9
IV. Accesso alla giustizia e a rimedi efficaci per le vittime della tratta di esseri umani	11
1. Introduzione	11
2. Diritto all'informazione (Articoli 12 e 15)	13
3. Assistenza legale e gratuito patrocinio (Articolo 15).....	14
4. Assistenza psicologica (Articolo 12)	16
5. Accesso al lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione (Articolo 12).....	17
6. Indennizzo (Articolo 15)	17
7. Indagini, azioni penali, sanzioni e misure repressive (Articoli 22, 23 e 27).....	19
8. Norme che escludono la pena (Articolo 26)	22
9. Protezione delle vittime e dei testimoni (Articoli 28 e 30).....	22
10. Autorità specializzate e organismi di coordinamento (Articolo 29)	23
11. Cooperazione internazionale (Articolo 32)	24
12. Questioni trasversali.....	24
a. procedimenti penali, civili, amministrativi e in materia di lavoro che tengano conto del genere ...	24
b. procedure specifiche per minori per ottenere l'accesso alla giustizia e ai rimedi	25
c. ruolo delle imprese.....	26
d. misure per prevenire e individuare la corruzione	26
V. Argomenti di approfondimento specifici per San Marino	27
1. Misure per prevenire e contrastare la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo	27
2. Identificazione delle vittime di tratta	29
3. Assistenza alle vittime	30
4. Prevenzione della tratta di minori, identificazione e assistenza ai minori vittime della tratta	32
5. Periodo di recupero e di riflessione e permessi di soggiorno	34
Appendice 1 - Elenco delle conclusioni e delle proposte di azione del GRETA	35
Appendice 2 - Elenco degli enti pubblici e attori della società con cui il GRETA ha tenuto consultazioni	40
Commenti del Governo	41

Premessa

Il Gruppo di Esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (GRETA) è stato istituito ai sensi dell'articolo 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani ("la Convenzione"), entrata in vigore il 1° febbraio 2008. Il GRETA è responsabile del monitoraggio dell'attuazione della Convenzione da parte dei membri e della stesura di rapporti di valutazione delle misure adottate da ciascuna parte.

Ai sensi dell'articolo 38 paragrafo 1 della Convenzione, il GRETA valuta l'attuazione della Convenzione sulla base di una procedura suddivisa in cicli. All'inizio di ogni ciclo, il GRETA seleziona le disposizioni specifiche della Convenzione su cui si baserà la procedura di valutazione.

Il primo ciclo di monitoraggio della Convenzione ha fornito una panoramica della sua attuazione ad opera degli Stati Parte. Il secondo ciclo di valutazione della Convenzione ha preso in esame l'impatto delle misure legislative, politiche e pratiche sulla prevenzione della tratta di esseri umani, la protezione dei diritti delle vittime di tratta e il perseguimento dei trafficanti, prestando particolare attenzione alle misure adottate per far fronte alle nuove tendenze della tratta di esseri umani e alla vulnerabilità dei minori rispetto a tale fenomeno.

Il GRETA ha deciso che il terzo ciclo di valutazione della Convenzione si concentrerà sull'accesso alla giustizia e a rimedi efficaci da parte delle vittime di tratta, che è essenziale per la riabilitazione e il ripristino dei diritti delle vittime e riflette un approccio alla lotta contro la tratta di esseri umani incentrato sulle vittime e basato sui diritti umani. Alcune disposizioni della Convenzione che stabiliscono obblighi sostanziali e procedurali sono rilevanti in questo ambito, in particolare gli articoli 12, 15, 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 32.

L'accesso alla giustizia e a rimedi efficaci è subordinato al soddisfacimento di una serie di condizioni preliminari, tra cui l'identificazione tempestiva e accurata delle vittime di tratta, la previsione di un periodo di recupero e riflessione, la disponibilità di assistenza materiale, psicologica, medica e legale, l'accesso alla traduzione e all'interpretazione, ove necessario, la regolarizzazione del soggiorno della vittima, il diritto di chiedere e godere dell'asilo e la piena osservanza del principio del *non-respingimento*. Questi prerequisiti, che corrispondono a varie disposizioni della Convenzione, sono stati esaminati a lungo durante il primo e il secondo ciclo di valutazione del monitoraggio della Convenzione. Pertanto, il GRETA ha deciso di chiedere a ciascuno Stato Parte un aggiornamento sull'attuazione delle precedenti raccomandazioni del GRETA su argomenti selezionati, attraverso una parte separata del questionario specifica per paese. Le conclusioni e le analisi del GRETA su questi argomenti sono presentate in un capitolo a parte.

Riepilogo esecutivo

Il quadro legislativo e istituzionale per la lotta alla tratta di esseri umani a San Marino è rimasto immutato dalla seconda valutazione del GRETA. San Marino non dispone ancora di un piano d'azione nazionale né di altri documenti programmatici per la lotta alla tratta di esseri umani. Il GRETA esorta pertanto le autorità ad adottare senza ulteriori indugi un documento programmatico strategico sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che includa misure nei settori della prevenzione, dell'identificazione delle vittime, della sensibilizzazione e della formazione dei professionisti competenti, e a garantire lo stanziamento delle risorse necessarie e la definizione di un calendario preciso per la sua attuazione.

A San Marino non sono state individuate vittime di tratta degli esseri umani. Ciononostante, il GRETA rileva che la forte domanda di manodopera straniera comporta rischi di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in particolare in settori quali il lavoro domestico, l'edilizia, il turismo e l'agricoltura.

Poiché il terzo ciclo di valutazione della Convenzione è incentrato sull'accesso delle vittime di tratta alla giustizia e a rimedi efficaci, il rapporto analizza in dettaglio l'attuazione delle disposizioni della Convenzione che stabiliscono gli obblighi sostanziali e procedurali relativi a tale argomento.

Le autorità di San Marino intendono realizzare un sito web multilingue con informazioni sui servizi disponibili e sui diritti delle vittime di violenza, nonché un opuscolo informativo destinato ai cittadini stranieri, che conterrà indicazioni su come riconoscere e segnalare i casi di tratta di esseri umani e i recapiti utili per ricevere assistenza. Il GRETA richiede alle autorità di garantire che le presunte vittime di tratta ricevano proattivamente informazioni sui loro diritti non appena entrano in contatto con un'autorità competente.

L'assistenza legale e il gratuito patrocinio possono essere fornite da otto avvocati iscritti in un elenco redatto dall'Ordine degli Avvocati e Notai. Il GRETA ritiene che le autorità dovrebbero garantire che l'assistenza legale sia fornita sistematicamente non appena sussistano motivi ragionevoli per credere che una persona sia vittima di tratta, e che l'accesso al gratuito patrocinio per le vittime di tratta non dipenda dalla dimostrazione della mancanza di mezzi finanziari per pagare un avvocato.

Le vittime possono chiedere un indennizzo all'autore del reato sia costituendosi parte offesa nel procedimento penale, sia costituendosi parte civile per ottenere un risarcimento dei danni. Il GRETA ritiene che le autorità dovrebbero garantire che le vittime siano sistematicamente informate del diritto di chiedere un risarcimento e che ricevano in maniera efficace l'assistenza di un difensore e l'assistenza legale per esercitare tale diritto. Inoltre, il GRETA ritiene che il fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza debba essere disponibile per fornire un indennizzo statale alle vittime di tratta.

Ad oggi non è stata avviata alcuna indagine relativa a reati di tratta di esseri umani. Il GRETA chiede alle autorità di fornire alle forze dell'ordine e ai giudici una formazione sistematica e continua in materia di tratta di esseri umani e di garantire che i reati di tratta siano oggetto di indagini tempestive e proattive, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia o meno sporto denuncia, avvalendosi di tecniche investigative specializzate.

Più in generale, il GRETA esorta le autorità a garantire che la formazione sulla tratta di esseri umani sia integrata nei programmi di formazione di tutti i professionisti competenti e a fornire indicazioni specifiche sul ruolo di ciascuna professione nell'identificazione e assistenza alle vittime, nelle indagini e nel perseguimento dei casi.

Il diritto sammarinese non contiene ancora alcuna disposizione specifica sulla non punibilità delle vittime di tratta per le attività illecite che sono state costrette a commettere. Il GRETA esorta le autorità ad adottare una tale disposizione e/o ad elaborare linee-guida per i funzionari di polizia, i pubblici ministeri e i giudici sugli obiettivi e sulla portata della disposizione in materia di non punibilità.

Il rapporto esamina anche i progressi compiuti nell'attuazione delle precedenti raccomandazioni del GRETA su argomenti selezionati.

Il GRETA teme che la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo sia sottovalutata dalle autorità. Di conseguenza, il GRETA esorta le autorità a sensibilizzare i professionisti, il pubblico in generale e i lavoratori migranti sui rischi della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e sui diritti delle vittime, a rafforzare le capacità e la formazione dell'Ispettorato del Lavoro per individuare possibili vittime di tratta e a cooperare con i sindacati e il settore privato nella prevenzione e nella lotta contro la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo.

Inoltre, il GRETA esorta le autorità a sviluppare un quadro multidisciplinare per l'identificazione e l'indirizzamento verso i servizi di assistenza delle vittime della tratta, a fornire indicatori per l'identificazione delle vittime, nonché orientamento e formazione a tutti i professionisti coinvolti.

Pur accogliendo con favore gli accordi conclusi con le strutture in Italia, il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi dovrebbero adottare ulteriori misure per garantire che le vittime di tratta presunte e quelle identificate possano ricevere assistenza e sostegno adeguati, anche sviluppando una formazione per i professionisti competenti.

Il GRETA esorta ancora una volta le autorità a istituire un meccanismo di identificazione specifico per i bambini basato sulla cooperazione fra agenzie e a garantire che gli attori coinvolti ricevano una formazione sistematica e indicazioni precise che consentano loro di individuare in modo proattivo i minori vittime e di indirizzarli verso i servizi di assistenza. Inoltre le autorità sammarinesi dovrebbero proseguire gli sforzi per prevenire la tratta di minori, in particolare sensibilizzando sui rischi della tratta di esseri umani, compreso il reclutamento e l'abuso attraverso Internet/i social network.

La legislazione sammarinese non prevede ancora la concessione di un periodo di recupero e riflessione alle vittime di tratta. Il GRETA esorta nuovamente le autorità a sancire nella legislazione interna il periodo di recupero e di riflessione e a garantire che esso sia sistematicamente offerto alle presunte vittime straniere di tratta, insieme a tutte le misure di protezione e di assistenza previste dall'Articolo 12, paragrafi 1 e 2 della Convenzione.

I. Introduzione

1. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani ("la Convenzione") è entrata in vigore per San Marino il 1° marzo 2011. Il primo rapporto di valutazione¹ del GRETA su San Marino è stato pubblicato il 15 settembre 2014 e il secondo rapporto di valutazione² il 14 marzo 2019.

2. Sulla base del secondo rapporto del GRETA, il 5 aprile 2019 il Comitato delle Parti alla Convenzione ha adottato una raccomandazione per le autorità sammarinesi, chiedendo loro di informare il Comitato entro un anno in merito alle misure adottate per conformarsi alla raccomandazione. Il rapporto presentato dalle autorità con un ritardo di oltre due anni³ è stato esaminato alla 30a riunione del Comitato delle Parti (17 giugno 2022) ed è stato reso pubblico⁴.

3. Il 22 giugno 2022 il GRETA ha avviato il terzo ciclo di valutazione della Convenzione nei confronti di San Marino inviando alle autorità sammarinesi il relativo questionario. Il termine per inviare le risposte al questionario era il 24 ottobre 2022. Le risposte delle autorità sammarinesi sono pervenute il 3 febbraio 2023.⁵

4. Nella preparazione del presente rapporto, il GRETA ha utilizzato le risposte fornite dalle autorità sammarinesi al questionario del terzo ciclo e il suddetto rapporto al Comitato delle Parti. Inoltre, dal 18 al 20 dicembre 2023 si è svolta a San Marino una visita di valutazione per incontrare gli attori governativi e non governativi coinvolti, raccogliere ulteriori informazioni e analizzare l'attuazione pratica delle misure adottate. La visita è stata effettuata da una delegazione composta da:

- Tatiana Catana, membro del GRETA;
- Ia Dadunashvili, membro del GRETA;
- Teresa Armengol de la Hoz, Amministratrice presso il Segretariato della Convenzione.

5. Durante la visita, la delegazione del GRETA ha incontrato Gian Nicola Berti, Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello, Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili. La delegazione del GRETA ha incontrato anche funzionari della Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'A.A.S.S., della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca tecnologica, la Semplificazione normativa (compresi l'Ispettorato del Lavoro e l'Ufficio del Lavoro), della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, dell'Unità di Informazione Finanziaria di San Marino, del Dipartimento Istruzione e del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino. Sono stati inoltre organizzati incontri con funzionari dell'Authority per le Pari Opportunità, della Commissione per le Pari Opportunità e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Inoltre, la delegazione ha incontrato funzionari delle forze dell'ordine, membri del Consiglio Giudiziario e giudici del Tribunale Unico di San Marino. Si è tenuto anche un incontro con i rappresentanti del Parlamento di San Marino.

6. La delegazione del GRETA ha tenuto incontri separati con i rappresentanti dei sindacati e dell'Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino.

¹ <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168063bdcf>

² <https://rm.coe.int/greta-2019-1-fgr-smr-en/1680937df5>

³ Le autorità di San Marino si sono scusate per la presentazione tardiva della loro risposta, spiegando che il ritardo era dovuto al grave impatto della pandemia di COVID-19 e alle dimensioni limitate dell'amministrazione pubblica.

⁴ <https://rm.coe.int/report-submitted-by-the-authorities-on-measures-taken-to-comply-with-c/1680a6fac7>

⁵ <https://rm.coe.int/san-marino-reply-from-san-marino-to-greta-questionnaire-3rd-round-/1680ab0d32>

-
7. Nel corso della visita, la delegazione del GRETA ha visitato il "Centro d'Ascolto" per donne vittime di violenza domestica e un centro di accoglienza per minori non accompagnati nella regione italiana dell'Emilia-Romagna che può ospitare i minori vittime di tratta identificati a San Marino. Inoltre, la delegazione del GRETA ha visitato un complesso residenziale a Montegiardino che ospita rifugiati ucraini.
8. L'elenco delle autorità nazionali e delle organizzazioni della società civile con le quali la delegazione si è consultata figura nell'Allegato 2 al presente rapporto. Il GRETA ringrazia per le informazioni ricevute.
9. Il GRETA desidera porre agli atti un'attestazione dell'eccellente collaborazione fornita dalle autorità sammarinesi e in particolare dal referente nominato da San Marino per i rapporti col GRETA, Gloria Valentini, Secondo Segretario d'Ambasciata presso il Dipartimento degli Affari Esteri della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni.
10. La bozza del presente rapporto è stata approvata dal GRETA nel corso della sua 50° riunione (18-22 marzo 2024) ed è stata presentata alle autorità sammarinesi per i loro commenti. I commenti delle autorità sono pervenuti il 5 giugno 2024 e sono stati considerati dal GRETA nell'adozione del rapporto conclusivo alla sua 51^a riunione (1-5 luglio 2024). Il rapporto rende conto della situazione fino al 5 luglio 2024; l'analisi e le conclusioni che seguono non tengono conto degli sviluppi successivi a tale data. Le conclusioni e le proposte d'azione del GRETA sono sintetizzate nell'appendice 1.

II. Panoramica della situazione e tendenze attuali relative alla tratta degli esseri umani a San Marino

11. Da quando la Convenzione è entrata in vigore per San Marino nel 2011, non sono state identificate vittime di tratta di esseri umani (THB) a San Marino e non sono state presentate segnalazioni che provino o suggeriscano l'esistenza di casi di THB nel Paese.

12. Le autorità sammarinesi hanno ribadito che l'assenza di casi di tratta è dovuta alle ridotte dimensioni della popolazione (circa 33.000 abitanti) e del territorio del Paese (61 km²), oltre che a una forte e significativa interconnessione sociale e a un buon coordinamento tra le autorità di polizia. Tuttavia, le ridotte dimensioni della popolazione del Paese, unite all'alta percentuale di anziani, creano una forte domanda di manodopera straniera, sollevando preoccupazioni su possibili rischi di tratta per scopi di sfruttamento lavorativo. La società civile e le autorità sammarinesi hanno identificato come a rischio diversi settori dell'economia: il lavoro domestico (compresi i gruppi vulnerabili come i lavoratori domestici e le badanti), l'edilizia, il turismo (alberghi e ristoranti) e l'agricoltura (soprattutto lavoratori stagionali).

13. Il GRETA riconosce le difficoltà che gli Stati parte alla Convenzione che hanno un territorio e una popolazione ridotti potrebbero affrontare nell'identificazione e nell'assistenza delle vittime della tratta, nonché l'importanza della cooperazione internazionale con i paesi limitrofi.

III. Sviluppi del quadro giuridico, istituzionale e politico per la lotta contro la tratta di esseri umani

14. La legislazione nazionale che criminalizza la THB è rimasta invariata durante il periodo di riferimento. Come già rilevato nel secondo rapporto di valutazione del GRETA⁶, la Legge n. 97 del 20 giugno 2008 sulla prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere (di seguito "Legge n. 97/2008") ha introdotto diverse disposizioni nel Codice Penale di San Marino per criminalizzare la THB. La Legge n. 97/2008 è stata recentemente modificata con il Decreto Delegato n. 62 del 20 marzo 2024. Secondo le autorità, sia la Legge n. 97/2008 che la Legge n. 57 del 6 maggio 2016 (la quale adegua la legislazione sammarinese alle disposizioni della Convenzione di Istanbul e introduce misure per proteggere e assistere le vittime di violenza), si applicano alle vittime di THB.

15. Per quanto riguarda il quadro istituzionale per la lotta contro la THB, non esiste una struttura nazionale di coordinamento della lotta alla tratta. Secondo le autorità sammarinesi, l'Authority per le Pari Opportunità sarebbe in linea di principio incaricata di garantire tale coordinamento. Come già rilevato nei precedenti rapporti di valutazione del GRETA⁷, l'Authority per le Pari Opportunità, divenuta operativa nel 2009, è responsabile di diversi compiti, tra cui la promozione di iniziative volte a prevenire la violenza contro le donne e la violenza di genere, la fornitura di supporto alle vittime, la stipula di protocolli operativi con le parti interessate, il coordinamento dello scambio di informazioni con le forze dell'ordine, nonché l'inserimento di azioni a favore delle Pari Opportunità nelle iniziative proposte dalle istituzioni nazionali.⁸ L'Authority ha inoltre recentemente creato il primo centro di pronto intervento per le vittime di violenza a San Marino (cfr. paragrafo 150).

⁶ Si veda il paragrafo 14 del secondo rapporto del GRETA.

⁷ Si vedano i paragrafi 15-18 del primo rapporto del GRETA e il 17 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

⁸ Le sue responsabilità sono elencate in parte nella Legge n. 97/2008 e in parte nei Decreti n. 60/2012 e 65/2018 che attuano questa normativa.

16. La Commissione per le Pari Opportunità è stata istituita nel 2004 ed è composta da 10 rappresentanti eletti dal Parlamento. Il suo obiettivo principale è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la lotta contro il razzismo, l'omofobia e altre forme di intolleranza e discriminazione. Come spiegato nel secondo rapporto del GRETA⁹, tale organo consultivo è competente per tutte le questioni relative all'uguaglianza di genere e collabora strettamente con l'Authority per le Pari Opportunità sulle questioni relative alla violenza di genere.

17. Il GRETA è stato informato del fatto che le autorità stanno elaborando una risoluzione per la creazione di un gruppo di lavoro per redigere una legge che istituisca una nuova autorità, il Polo per le Pari Opportunità, in linea con le disposizioni del Piano d'azione nazionale globale contro la violenza sulle donne 2024/2026.¹⁰ Secondo le autorità, tale Polo, che fonderà in un unico organismo tutte le autorità che si occupano di questioni di diritti umani, sarà responsabile, tra l'altro, del coordinamento dell'azione nazionale contro la THB.

18. L'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) fornisce servizi sanitari e sociali alle vittime di violenza (cfr. paragrafo 146). Recentemente ha subito alcune modifiche strutturali. In base a una decisione del suo comitato esecutivo, il precedente Servizio Minori è stato diviso in due dipartimenti: il Servizio Minori, che assiste principalmente le famiglie e i genitori di bambini con disabilità, e l'Unità di Tutela dei Minori, che attua misure di protezione per i bambini vittime di violenza.

19. Tra le numerose organizzazioni della società civile di San Marino¹¹ non vi è alcuna ONG specializzata o direttamente coinvolta nella prevenzione e nella lotta alla THB. L'ONG Caritas fornisce assistenza medica ai cittadini stranieri. Oltre al loro ruolo istituzionale di difesa dei diritti dei lavoratori, i sindacati sammarinesi forniscono ai cittadini diversi servizi di supporto e punti di contatto per questioni specifiche (cfr. paragrafo 38). Tuttavia, né i sindacati né l'Ordine degli Avvocati e Notai sono stati coinvolti in attività legate alla lotta alla THB.

20. Non esiste ancora un piano d'azione nazionale o un altro documento programmatico per la lotta alla THB a San Marino. Durante la visita, il GRETA è stato informato del fatto che il governo sammarinese ha recentemente deciso di sviluppare una strategia nazionale per la lotta alla THB, accompagnata da un protocollo operativo. Le autorità hanno condiviso con il GRETA una sintesi preliminare della strategia che fa riferimento alle raccomandazioni formulate nei precedenti rapporti del GRETA e stabilisce una serie di misure, tra cui la sensibilizzazione, la formazione, l'assistenza alle vittime, le misure di tutela dei minori e la cooperazione con la società civile. Tuttavia, nella bozza non sono state incluse misure per l'identificazione delle vittime di tratta. Il documento non specificava il budget da destinare all'attuazione della strategia. Durante la visita, il GRETA è stato informato del fatto che il protocollo operativo che integra la strategia specificherà le azioni che tutte le parti interessate dovranno svolgere per identificare e assistere le potenziali vittime di THB. La preparazione di tali documenti è affidata a funzionari del Dipartimento Affari Esteri, delle forze dell'ordine e dei servizi sanitari e sociali. Nei loro commenti alla bozza di rapporto del GRETA, le autorità hanno indicato che il progetto di strategia nazionale era quasi completata, mentre il contenuto del protocollo operativo era in corso di valutazione. Tuttavia, a causa delle elezioni parlamentari previste per il 9 giugno 2024, la messa a punto e l'adozione di tali documenti sarebbe stata rinviata all'inizio della nuova legislatura.

Il GRETA desidera essere tenuto informato sulla strategia nazionale per la lotta alla THB e sul protocollo operativo.

21. Il GRETA accoglie con favore la decisione di preparare una strategia e un protocollo operativo per contrastare la THB, ma si rammarica che sia stato fatto ben poco per attuare le raccomandazioni formulate nel secondo rapporto del GRETA. Il GRETA incoraggia le autorità a consultare e coinvolgere le organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, durante il processo di elaborazione di questi documenti programmatici e nelle fasi successive che portano alla loro adozione finale.

⁹ Si veda il paragrafo 19 del secondo rapporto del GRETA.

¹⁰ Approvato dal Congresso di Stato con Delibera n. 83 del 28/12/2023.

¹¹ Secondo le autorità, nel 2022 sono state registrate 188 associazioni che hanno beneficiato dei contributi derivanti dall'imposta generale sul reddito.

22. **Il GRETA esorta ancora una volta le autorità sammarinesi ad adottare senza ulteriori indugi un documento programmatico strategico sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che includa misure nei settori della prevenzione, dell'identificazione delle vittime, della sensibilizzazione e della formazione dei professionisti competenti, e che garantisca lo stanziamento delle risorse necessarie e la definizione di un calendario preciso per la sua attuazione.**

23. **Il GRETA ritiene inoltre che le autorità sammarinesi debbano coinvolgere le organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, nel processo di elaborazione della strategia di lotta alla THB e del suo protocollo operativo, nonché nella loro attuazione.**

IV. Accesso alla giustizia e a rimedi efficaci per le vittime della tratta di esseri umani

1. Introduzione

24. Le vittime di tratta di esseri umani, in virtù del loro status di vittime di reato e di violazioni dei diritti umani, hanno il diritto di accedere alla giustizia e a rimedi efficaci per qualsiasi danno commesso nei loro confronti. Tali diritti devono essere garantiti, secondo modalità che tengano conto del genere e dell'età, a tutte le vittime di tratta soggette alla giurisdizione delle parti alla Convenzione, indipendentemente dal loro status di immigrati o dalla loro presenza sul territorio nazionale, e a prescindere dalla loro capacità o volontà di cooperare in qualsiasi indagine penale.

25. Il diritto a rimedi efficaci riflette l'approccio basato sui diritti umani alla base della Convenzione. Indipendentemente dal fatto che uno Stato sia coinvolto nella tratta o direttamente responsabile del danno, gli obblighi positivi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani impongono agli Stati di facilitare e garantire un accesso effettivo ai rimedi se non hanno adottato misure ragionevoli per prevenire la tratta di esseri umani, proteggere le vittime potenziali o effettive di THB e indagare efficacemente sui reati di tratta di esseri umani¹².

26. Secondo i Principi di base sul diritto a un rimedio efficace per le vittime della tratta di esseri umani,¹³ il diritto a un rimedio efficace comprende la restituzione,¹⁴ l'indennizzo,¹⁵ il recupero,¹⁶ l'equa soddisfazione¹⁷ e le garanzie di non ripetizione.¹⁸ Tutte le vittime di tratta devono poter disporre di mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, a cominciare dall'accesso alla giustizia. La disponibilità di rimedi efficaci risponde a

¹² Rantsev c. Cipro e Russia, ricorso n. 25965/04, sentenza del 7 gennaio 2010; L.E. c. Grecia, ricorso n. 71545/12, sentenza del 21 gennaio 2016; Chowdury e altri c. Grecia, ricorso n. 21884/15, sentenza del 30 marzo 2017.

¹³ Assemblea generale delle Nazioni Unite, Principi di base sul diritto a un rimedio efficace per le persone trattate, Allegato al Rapporto del Relatore speciale sulla tratta di persone, specialmente donne e bambini, 28 luglio 2014, A/69/33797.

¹⁴ La restituzione comprende il ripristino della libertà, incluso il rilascio della vittima dalla detenzione; il godimento dei diritti umani e della vita familiare, incluso il ricongiungimento e il contatto con i familiari; il rimpatrio sicuro e volontario; lo status di residenza temporanea o permanente, lo status di rifugiato, la protezione complementare/sussidiaria o il reinsediamento in un Paese terzo; il riconoscimento dell'identità legale e della cittadinanza della vittima; il ripristino dell'occupazione della vittima; l'assistenza e il sostegno per facilitare l'integrazione o il reinserimento sociale; la restituzione di beni, come i documenti d'identità e di viaggio e altri effetti personali.

¹⁵ L'indennizzo può riguardare i danni fisici o mentali; i danni da perdita di opportunità, tra cui l'occupazione, l'istruzione e le prestazioni sociali; il rimborso dei costi per i trasporti necessari, l'assistenza all'infanzia o l'alloggio temporaneo; i danni materiali e la perdita di reddito; i danni morali o immateriali; il rimborso delle spese legali e di altri costi relativi alla partecipazione della vittima al processo penale; il rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza legale, medica o di altro tipo.

¹⁶ Il recupero comprende assistenza medica e psicologica, servizi legali e sociali, alloggio, consulenza e assistenza linguistica, indipendentemente dalla capacità o volontà delle vittime di collaborare al procedimento legale.

¹⁷ L'equa soddisfazione comprende misure efficaci volte alla cessazione delle violazioni continue; la verifica dei fatti e la piena e pubblica rivelazione della verità, nella misura in cui tale rivelazione non causi ulteriore danno o minacci la sicurezza, la privacy e altri interessi delle vittime e delle loro famiglie; una dichiarazione ufficiale o una decisione giudiziale che ripristini la dignità, la reputazione e i diritti della vittima; pubbliche scuse; sanzioni giudiziarie e amministrative contro gli autori del reato.

¹⁸ Le garanzie di non ripetizione includono la garanzia di indagini, azioni penali e sanzioni efficaci nei confronti dei trafficanti; tutte le misure necessarie per proteggere le vittime da nuove tratte; la fornitura o il rafforzamento della formazione dei funzionari competenti; il rafforzamento dell'indipendenza della magistratura; la modifica delle pratiche che causano, sostengono o promuovono la tolleranza nei confronti della tratta, comprese le discriminazioni basate sul genere e le situazioni di conflitto e post-conflitto; la lotta efficace contro le cause profonde della tratta; la promozione di codici di condotta e norme etiche per gli attori pubblici e privati; la protezione dei professionisti legali, medici e di altro tipo e dei difensori dei diritti umani che assistono le vittime.

molteplici finalità. Il rimedio dell'indennizzo, ad esempio, per qualsiasi lesione, perdita o danno subito, può rappresentare un sostegno fondamentale per il recupero e l'emancipazione delle vittime, favorendone l'inclusione sociale e prevenendo una nuova vittimizzazione. Analogamente, il rimedio del recupero può contribuire al recupero delle vittime e all'inclusione sociale. A questo proposito, sono rilevanti anche la Dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi basilari di giustizia relativi alle vittime di reati e abusi di potere del 1985 e la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato¹⁹, che delineano le principali misure da adottare per migliorare l'accesso alla giustizia e il trattamento equo, la restituzione, l'indennizzo e l'assistenza sociale delle vittime di reato²⁰.

27. La Convenzione prevede specificamente il diritto sostanziale delle vittime di tratta all'indennizzo e al risarcimento legale, nonché una serie di diritti procedurali necessari per garantire l'accesso a tali prerogative. Tra questi, il diritto di essere identificati come vittime di tratta, di usufruire di un periodo di recupero e di riflessione, di un permesso di soggiorno (che consenta alla vittima di rimanere nel Paese e di avere accesso ai rimedi) e di ricevere consulenza, informazioni, assistenza legale e gratuito patrocinio. Un altro importante diritto procedurale è previsto dalle norme che escludono la pena della Convenzione (articolo 26), secondo cui le vittime della tratta di esseri umani non devono essere sottoposte a sanzioni per il loro coinvolgimento in attività illecite che sono state costrette a commettere. Inoltre, la Convenzione richiede agli Stati Parte di consentire il sequestro e la confisca dei beni dei trafficanti, che potrebbero essere utilizzati per finanziare i sistemi statali di indennizzo delle vittime.

28. I minori hanno bisogno di un sostegno speciale per avere accesso ai rimedi, e l'interesse superiore del minore deve essere considerato primario in tutte le azioni che riguardano i minori vittime di tratta. La nomina di tutori legali per rappresentare i minori non accompagnati o separati ha un ruolo fondamentale nel consentire ai minori vittime di tratta di accedere alla giustizia e ai rimedi. Inoltre, facilitare il ricongiungimento familiare può essere un elemento importante della restituzione.²¹

29. La società civile, che comprende le ONG, i sindacati, le organizzazioni della diaspora e le organizzazioni dei datori di lavoro, svolge un ruolo fondamentale nel consentire alle vittime di tratta di chiedere un indennizzo e altri rimedi.²² In questo contesto, è opportuno fare riferimento ai progetti internazionali COMP.ACT - Azione europea per l'indennizzo delle vittime di tratta²³ e Justice at Last - Azione europea per l'indennizzo delle vittime di reati²⁴, che mirano a migliorare l'accesso all'indennizzo per le vittime di tratta.

30. Anche il settore privato dovrebbe svolgere un ruolo nel consentire l'accesso e nel fornire rimedi alle vittime di tratta, in conformità con il Quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare" e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.²⁵ Il ruolo delle imprese comprende iniziative volte a garantire che le loro catene di approvvigionamento siano prive di manodopera vittima di tratta, nonché l'adozione e l'attuazione di misure volte a facilitare l'accesso delle vittime ai rimedi per qualsiasi danno subito. Inoltre, le imprese hanno il potenziale per aiutare le persone vittime di tratta a recuperare l'autonomia economica.²⁶ Gli Stati dovrebbero quindi garantire che le imprese coinvolte nella tratta di esseri umani siano ritenute responsabili e adottare misure per ridurre le barriere che potrebbero portare a negare l'accesso ai rimedi.

¹⁹ Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui diritti, i servizi e il supporto alle vittime di reato, e relativa relazione esplicativa: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680aa8263

²⁰ Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime di crimini e abusi di potere, adottata con la risoluzione 40/34 dell'Assemblea Generale del 29 novembre 1985, disponibile all'indirizzo: https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/472_un-declaration-crime.htm

²¹ UNODC, ICAT Issue Paper, Providing Effective Remedies for Victims of Trafficking in Persons, 2016, pagg. 7-8. Disponibile all'indirizzo: http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/Ebook%20ENG_0.pdf

²² OSCE Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region, 2008, pagg. 48-53.

²³ <http://www.compactproject.org/>

²⁴ <http://lastradainternational.org/about-lsi/projects/justice-at-last>

²⁵ Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che attuano il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare", Doc. A/HRC/17/31 (2011).

²⁶ UNODC, ICAT Issue Paper, Providing Effective Remedies for Victims of Trafficking in Persons, 2016, pagg. 8-9.

31. Poiché la tratta di esseri umani è spesso un reato transnazionale, un'efficace cooperazione internazionale è essenziale per adempiere agli obblighi relativi al diritto alla giustizia e a rimedi efficaci. Ciò include la cooperazione nel rintracciare e sequestrare i beni derivanti da attività criminali e nel restituire i proventi confiscati a scopo di indennizzo.

2. Diritto all'informazione (Articoli 12 e 15)

32. Le vittime che non sono più sotto il controllo dei trafficanti si trovano generalmente in una posizione di grande insicurezza e vulnerabilità. Due caratteristiche comuni delle vittime sono l'impotenza e la sottomissione ai trafficanti, dovute alla paura e alla mancanza di informazioni su come affrontare la propria situazione. L'articolo 12, paragrafo 1, comma d, della Convenzione prevede che le vittime ricevano consigli ed informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge riconosce loro ed i servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possano comprendere; Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, le Parti devono garantire che le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, all'informazione sulle procedure giudiziarie ed amministrative pertinenti, in una lingua che possano comprendere.

33. Le informazioni che le vittime di tratta devono ricevere riguardano questioni essenziali, tra cui la disponibilità di dispositivi di protezione e assistenza, le varie opzioni a disposizione della vittima, i rischi che corrono, i requisiti per legalizzare la loro presenza nel territorio dello Stato Parte, le varie forme possibili di risarcimento legale, il funzionamento del sistema penale (comprese le conseguenze di un'indagine o di un processo, la durata di un processo, i doveri dei testimoni, le possibilità di ottenere un indennizzo da parte delle persone riconosciute colpevoli di reati o da altre persone o enti, e le possibilità che una sentenza sia pienamente ed effettivamente applicata). L'informazione e la consulenza devono consentire alla vittima di valutare la propria situazione e di esercitare una scelta consapevole tra le varie possibilità a sua disposizione.²⁷

34. Molte vittime non parlano, o parlano a malapena, la lingua del Paese in cui sono state portate per motivi di sfruttamento. La mancata conoscenza della lingua si aggiunge all'isolamento di cui soffrono le vittime ed è uno dei fattori che impedisce a queste ultime di rivendicare i propri diritti. La fornitura di servizi di traduzione e interpretazione, ove necessario, è una misura essenziale per garantire l'accesso ai diritti, prerequisito per l'accesso alla giustizia. Il GRETA ha sottolineato la necessità di garantire la disponibilità, la qualità e l'indipendenza degli interpreti.²⁸

35. A San Marino, l'articolo 4 della Legge n. 97/2008 prevede la fornitura di informazioni alle vittime di violenza (comprese le vittime della tratta di esseri umani) sui diversi tipi di servizi di supporto, assistenza e misure legali disponibili. L'articolo 32 della Legge n. 97/2008 stabilisce che i funzionari delle forze dell'ordine sono tenuti a informare le vittime sui loro diritti, che comprendono l'assistenza, il gratuito patrocinio e le cure sanitarie urgenti. Per quanto riguarda i minori vittime di tratta, il Servizio Minori è responsabile di informarli sui loro diritti. Il GRETA è stato informato del fatto che, poiché non vengono effettuati controlli ai valichi di frontiera tra San Marino e l'Italia, vengono eseguiti controlli casuali da parte delle forze dell'ordine sul territorio sammarinese e alle persone sottoposte a tali controlli viene messo a disposizione un modulo multilingue. Questo modulo è composto da tre domande, di cui una relativa alla necessità di assistenza legale e una relativa alla necessità di assistenza sanitaria.

36. Durante la visita del GRETA, le autorità sammarinesi hanno riferito di avere intenzione di elaborare materiale informativo per i lavoratori stranieri, da consegnare al momento della richiesta del permesso di soggiorno. Nei loro commenti alla bozza di rapporto del GRETA, le autorità hanno indicato che è in fase di preparazione un opuscolo informativo destinato ai cittadini stranieri che si presentano alle autorità e agli uffici immigrazione. Questo opuscolo conterrà indicazioni su come riconoscere e segnalare i casi di tratta di esseri umani e i recapiti utili per ricevere assistenza. Sia l'opuscolo che il sito web per le vittime di violenza (cfr. paragrafo 40) includeranno indicazioni su come contattare la linea telefonica gratuita anti-violenza (cfr. paragrafo 152) e saranno tradotti nelle lingue più comunemente parlate dai lavoratori migranti.

²⁷ Si veda la Relazione esplicativa alla Convenzione, paragrafi 160-162.

²⁸ Si veda l'8° Rapporto generale sulle attività del GRETA, paragrafi 168 e 169.

37. Secondo le autorità, le vittime di THB vengono informate dei loro diritti in una lingua a loro comprensibile. Indipendentemente dalla natura del procedimento (penale o civile), i costi di interpretazione e traduzione sarebbero coperti dallo Stato.

38. Inoltre, dal 2016 esiste un helpdesk dedicato per fornire alle badanti informazioni sui loro diritti in una lingua a loro comprensibile.²⁹ Uno dei tre sindacati sammarinesi, la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, funge da punto di contatto per questi lavoratori e assiste le donne ucraine che lavorano principalmente nel settore del lavoro domestico. La Confederazione del Lavoro sostiene i lavoratori, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno a un sindacato.

39. Il Centro d'Ascolto statale per le donne vittime di violenza visitato dal GRETA gestisce una linea di assistenza telefonica che fornisce informazioni sui servizi di protezione e assistenza alle vittime di violenza (cfr. paragrafo 152).

40. Secondo i rappresentanti dell'Authority per le Pari Opportunità incontrati durante la visita di valutazione, verrà sviluppato un sito web multilingue con informazioni sui diritti delle vittime di violenza e sui servizi disponibili.

41. **Pur accogliendo con favore la decisione di preparare un opuscolo informativo e un sito web, il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano adottare misure per garantire che le presunte vittime di THB ricevano proattivamente informazioni sui loro diritti non appena entrano in contatto con un'autorità competente, in particolare:**

- **elaborare materiale informativo per le vittime di THB che tenga conto dell'età, della maturità, delle capacità intellettuali ed emotive, dell'alfabetizzazione e di qualsiasi disabilità mentale, fisica o di altro tipo che possa influire sulla capacità di comprensione della vittima. Le informazioni sui diritti dovrebbero essere fornite indipendentemente dalla capacità o dalla volontà della vittima di collaborare al procedimento penale e dovrebbero fare riferimento al diritto a un periodo di recupero e riflessione, ai servizi e alle misure di supporto disponibili, al diritto all'assistenza legale, alla procedura di indennizzo e ad altri rimedi e procedure civili e amministrative pertinenti. Le informazioni devono essere disponibili in diverse lingue, presentare la sostanza di questi diritti in modo semplice e spiegare come esercitarli;**
- **formare e istruire i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime di THB su come spiegare loro in maniera adeguata i propri diritti e come esercitarli.**

3. Assistenza legale e gratuito patrocinio (Articolo 15)

42. L'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di prevedere, nella propria legislazione nazionale, il diritto delle vittime all'assistenza legale e al gratuito patrocinio. Poiché le procedure giudiziarie e amministrative sono spesso molto complesse, l'assistenza legale è necessaria affinché le vittime possano rivendicare i propri diritti. Spetta ad ogni singola Parte decidere i requisiti per ottenere tale gratuito patrocinio. Le Parti devono tenere conto non solo dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione, ma anche dell'articolo 6 della CEDU. Anche se l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c della CEDU prevede l'assistenza gratuita di un avvocato d'ufficio unicamente nei procedimenti penali, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo³⁰ riconosce anche, in talune circostanze, il diritto ad un'assistenza legale gratuita in procedimenti civili sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU. Pertanto, anche in assenza di una normativa che concede l'assistenza legale gratuita in materia civile, la Corte deve valutare se, nell'interesse della giustizia, a un richiedente privo di mezzi finanziari dovrebbe essere concessa un'assistenza legale gratuita qualora non possa permettersi un proprio avvocato.

²⁹ Si veda il paragrafo 36 del secondo rapporto del GRETA.

³⁰ Airey c. Irlanda, n. 6289/73, 9 ottobre 1979.

43. I rapporti del GRETA sottolineano l'importanza di nominare un avvocato non appena vi siano ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia vittima di tratta, prima che questa rilasci una dichiarazione ufficiale e/o decida se collaborare con le autorità. L'accesso precoce all'assistenza legale è importante anche per consentire alle vittime di avviare azioni civili per ottenere un indennizzo e un risarcimento.³¹

44. A San Marino, l'assistenza legale è prevista per le vittime di violenza, compresa la THB, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 97/2008, se dimostrano la mancanza di mezzi propri. Ciò si applica ai procedimenti penali, civili o amministrativi.

45. L'assistenza legale e il gratuito patrocinio sono forniti da otto avvocati iscritti in un elenco redatto dall'Ordine degli Avvocati e Notai. L'elenco, aggiornato annualmente, include i recapiti degli avvocati e viene condiviso con le forze dell'ordine, i servizi sociali, i tribunali e l'Authority per le Pari Opportunità. I costi dell'assistenza legale sono a carico dello Stato, che anticipa le spese necessarie per intraprendere o partecipare ad azioni giudiziarie, ivi comprese le perizie giudiziali, necessarie per la tutela delle vittime di violenza. Lo Stato può chiedere all'autore del reato il rimborso delle spese relative all'assistenza legale una volta emessa la condanna.³² Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 57/2016, è in corso di elaborazione un protocollo tra l'Ordine degli Avvocati e dei Notai e l'Authority per le Pari Opportunità per definire alcuni aspetti procedurali dell'assistenza legale alle vittime di violenza, comprese le vittime della tratta di esseri umani. L'accesso al gratuito patrocinio per i minori vittime di reato è analizzato nel paragrafo 114.

46. Le vittime di violenza che contattano la linea di assistenza telefonica (cfr. paragrafo 152) o che si recano al Centro d'Ascolto statale ricevono l'elenco degli avvocati di cui sopra. In linea di principio l'avvocato viene contattato dalla vittima, ma nel caso in cui la vittima non sia in grado di contattare l'avvocato, il medico del centro assisterà la vittima e un assistente sociale sarà disponibile ad accompagnarla al primo incontro con l'avvocato.

47. Il GRETA è stato informato del fatto che l'Ordine degli Avvocati e Notai fornisce una formazione interdisciplinare agli avvocati inclusi nell'elenco, tuttavia tale formazione non riguarda la THB. In questo contesto, il GRETA rende nota la disponibilità di un corso online sulla lotta alla THB sviluppato dal Programma Europeo del Consiglio d'Europa per la Formazione dei Professionisti del Diritto sui Diritti Umani (HELP).³³

48. Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano garantire il diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio per le vittime di tratta, in particolare:

- **garantire che l'assistenza di un difensore venga fornita sistematicamente non appena vi siano ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia vittima di tratta;**
- **garantire che l'accesso al gratuito patrocinio per le vittime di THB non dipenda dalla dimostrazione della mancanza di mezzi finanziari per pagare un avvocato;**
- **sensibilizzare i funzionari delle forze dell'ordine, i pubblici ministeri e i giudici sul diritto delle vittime di tratta di esseri umani all'assistenza di un difensore e al gratuito patrocinio;**
- **incoraggiare l'Ordine degli Avvocati e Notai a sviluppare una formazione sulla tratta di esseri umani per gli avvocati registrati come prestatori di gratuito patrocinio.**

³¹ Si veda l'8° Rapporto generale sulle attività del GRETA, paragrafo 167.

³² Articolo 17 della Legge n. 97/2008.

³³ <https://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1936>

4. Assistenza psicologica (Articolo 12)

49. La tratta di esseri umani e lo sfruttamento possono avere gravi conseguenze psicologiche e fisiche per le vittime, tra cui problemi di salute mentale e perdita di autostima. L'assistenza psicologica è necessaria per aiutare le vittime di tratta ad affrontare il trauma subito e a ottenere un recupero duraturo e l'inclusione sociale. Alcune vittime necessitano di un'azione terapeutica a lungo termine a causa delle violenze subite. Ogni vittima di tratta dovrebbe essere sottoposta a una valutazione clinica personalizzata che includa una valutazione della sua particolare predisposizione alla terapia, condotta da un medico esperto.³⁴ Nel caso di minori vittime di tratta, dovrebbero essere impiegati psicologi infantili specializzati.

50. L'articolo 23 della Legge n. 97/2008 stabilisce che il supporto psicologico sarà fornito alla vittima ogni volta che viene ascoltata quale testimone, durante il processo o durante i confronti con l'imputato o altri testimoni. Inoltre, stabilisce che le vittime non devono essere obbligate a ripetere la loro testimonianza. Nel caso in cui l'audizione o il confronto debbano essere ripetuti, verrà offerto sostegno psicologico.

51. L'ISS è l'istituzione responsabile per la salute e l'assistenza sociale (compresa l'assistenza psicologica) di tutti i cittadini sammarinesi o residenti. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 97/2008, le vittime di violenza, comprese quelle di THB, hanno diritto alle prime cure e al sostegno psicologico.

52. Secondo i rappresentanti dell'ISS incontrati dal GRETA durante la visita di valutazione, la U.O.C. Salute Mentale dell'ISS sarebbe responsabile dell'assistenza psicologica gratuita alle vittime di tratta per tutto il tempo necessario. All'interno di questa unità sono disponibili tre psicologi.

53. Il Centro d'Ascolto statale per le donne vittime di violenza visitato dalla delegazione GRETA si avvale di uno psicologo che fornisce sostegno psicologico e consulenza alle vittime di violenza, comprese le vittime di THB che potrebbero frequentare il centro.

54. Secondo le autorità, la procedura seguita per i minori vittime di violenza consiste in una prima analisi effettuata da un assistente sociale che valuta la situazione del minore. Il caso viene poi segnalato a un team multidisciplinare di professionisti all'interno dell'Unità di Tutela dei Minori. Viene quindi nominato uno psicologo responsabile. Il rappresentante del centro di accoglienza per minori in Italia visitato dalla delegazione del GRETA (si veda il paragrafo 161) ha riportato che uno psicologo fornisce sostegno a ogni minore del centro di accoglienza.

55. Il GRETA è stato informato del fatto che anche i rifugiati ucraini arrivati a San Marino dopo lo scoppio della guerra³⁵ hanno ricevuto un sostegno psicofisico³⁶ da parte dell'ISS. Gli assistenti sociali hanno effettuato visite a domicilio e hanno prestato molta attenzione alla salute psicologica dei rifugiati, raccomandando programmi di sostegno ove necessario.

56. Il GRETA apprezza l'esistenza di un sostegno psicologico per le donne e i minori vittime di violenza e invita le autorità sammarinesi a garantire che tale sostegno sia fornito a tutte le vittime di tratta individuate, indipendentemente dal loro genere e dalla forma di sfruttamento.

³⁴ Si veda OSCE, *Trafficking in Human Beings Amounting to Torture and Other Forms of Ill-Treatment* (2013), Vienna, p. 115.

³⁵ Cfr. la nota a piè di pagina 86.

³⁶ Si tratta di un approccio terapeutico olistico che combina teorie e tecniche della terapia corporea e della terapia verbale.

5. Accesso al lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione (Articolo 12)

57. L'articolo 12, paragrafo 4, della Convenzione prevede che gli Stati Parte consentano alle vittime di tratta legalmente presenti nel Paese di accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Un elemento importante per il recupero e il buon esito dell'inclusione sociale delle vittime di tratta è la loro emancipazione economica, che può essere raggiunta attraverso l'inserimento lavorativo, le microimprese e le imprese sociali.³⁷ Il GRETA ha sottolineato la necessità di sviluppare partenariati pubblico-privati con l'obiettivo di creare opportunità di lavoro adeguate per le vittime di tratta.³⁸

58. Secondo le autorità sammarinesi, l'accesso alla formazione, all'istruzione e all'inserimento professionale per le vittime di violenza si applicherebbe alle vittime di tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 97/2008. L'articolo prevede anche programmi di reinserimento sociale.

59. Le autorità hanno informato il GRETA del fatto che tutte le vittime di tratta identificate a cui è stato concesso un permesso di soggiorno straordinario (vale a dire per motivi umanitari) possono accedere al mercato del lavoro alle condizioni generali stabilite dall'articolo 14.1 della Legge n. 118 del 28 giugno 2010 sull'ingresso e la permanenza degli stranieri. Ai sensi dell'articolo 19 di tale Legge, ogni anno viene emanato un decreto che stabilisce le quote relative ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro in diversi settori.³⁹

60. Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie a garantire l'accesso effettivo al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione per tutte le vittime di THB, in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, della Convenzione.

6. Indennizzo (Articolo 15)

61. L'articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione stabilisce il diritto delle vittime all'indennizzo. L'indennizzo è pecuniario e copre sia il danno materiale (come il costo delle cure mediche) sia il danno morale (la sofferenza provata). Tuttavia, anche se è il trafficante a dover indennizzare la vittima, nella pratica raramente si ottiene un indennizzo completo, sia perché il trafficante non è stato trovato, sia perché è scomparso o si è dichiarato fallito. L'articolo 15, paragrafo 4, richiede pertanto che le Parti adottino misure per garantire l'indennizzo alle vittime. I mezzi per garantire l'indennizzo sono lasciati alle Parti, che hanno la responsabilità di stabilire la base giuridica dell'indennizzo, il quadro amministrativo e le modalità operative dei sistemi di indennizzo. A questo proposito, l'articolo 15, paragrafo 4, suggerisce di istituire un fondo per l'indennizzo o di introdurre misure o programmi per l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime, che potrebbero essere finanziati dai beni di provenienza illecita. A questo proposito, è rilevante la Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti, in base alla quale, quando l'indennizzo non è completamente disponibile da altre fonti, lo Stato deve contribuire a indennizzare coloro che hanno subito gravi lesioni fisiche o danni alla salute direttamente attribuibili a un reato violento intenzionale, nonché le persone a carico di coloro che sono morti a causa di tale reato, anche se l'autore del reato non può essere perseguito o punito.

62. L'indennizzo soddisfa molteplici scopi: il pagamento del risarcimento delle lesioni, delle perdite o dei danni causati dall'autore del reato, l'accesso alla giustizia, l'emancipazione delle vittime, oltre a essere visto come una forma di punizione e di deterrenza nei confronti dei trafficanti. Pertanto, l'indennizzo svolge un ruolo cruciale nella lotta contro la tratta di esseri umani, non solo come strumento di giustizia riparativa, ma anche come prevenzione e riconoscimento da parte degli Stati del loro mancato rispetto degli obblighi in materia di diritti umani.

³⁷ Rebecca Surtees, NEXUS Institute, Re/integration of trafficked persons: supporting economic empowerment, Issue paper no. 4, King Baudouin Foundation (2012).

³⁸ 8° Rapporto generale sulle attività del GRETA

³⁹ L'ultimo decreto del 28 novembre 2023 ha fissato le seguenti quote per il 2024: 275 permessi di soggiorno stagionale nel settore turistico, alberghiero e commerciale, 25 permessi di soggiorno stagionale nel settore agricolo e 630 permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro (di cui 10 per assistenti di persone con disabilità o invalidità, 140 per assistenti alla famiglia e 430 per assistenti anziani).

63. Le vittime spesso lasciano il Paese in cui sono state sfruttate al termine del procedimento penale. Ciò crea ostacoli alla presentazione di cause civili per l'indennizzo, che sono inoltre associate a una serie di altri ostacoli, come i costi elevati, l'indisponibilità di gratuito patrocinio e di servizi di sostegno alle vittime, nonché la responsabilità dell'onere della prova dell'ammontare del danno a carico del richiedente. Gli Stati Parte dovrebbero quindi considerare l'adozione di una procedura attraverso la quale le vittime abbiano il diritto di ottenere una decisione in merito all'indennizzo da parte dell'autore del reato nell'ambito del processo penale, entro un tempo ragionevole.

64. A San Marino, le vittime di tratta possono chiedere un indennizzo secondo la procedura prevista dall'articolo 140, comma 2, del Codice Penale (CP). La vittima può chiedere un indennizzo all'autore del reato sia costituendosi parte offesa nel procedimento penale, sia costituendosi parte civile per ottenere un risarcimento dei danni. Il tribunale accerta la responsabilità penale e condanna gli autori del reato a risarcire la vittima con i propri beni presenti e futuri.

65. Le vittime possono richiedere un risarcimento attraverso un procedimento civile, anche dopo l'assoluzione dell'imputato nel procedimento penale. Le vittime di sfruttamento lavorativo che desiderano recuperare i salari e i contributi sociali non percepiti possono rivolgersi ai tribunali civili. I rappresentanti dei sindacati incontrati dal GRETA hanno evidenziato che questa possibilità si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano in modo irregolare e/o senza contratto di lavoro.

66. Il GRETA è stato informato del fatto che la polizia ha l'obbligo di condurre un'indagine a sostegno della richiesta di indennizzo presentata da una vittima in un procedimento penale. Inoltre, le autorità hanno fatto riferimento all'articolo 4 della Legge di Variazione al Bilancio di Previsione n. 132/2023, che modifica l'articolo 15 della Legge n. 100/2013 riguardante la confisca dei beni, con particolare in riferimento ai casi di cooperazione con autorità straniere che hanno chiesto la confisca. In tale contesto, è stato espressamente sancito il principio secondo cui, nell'esecuzione della confisca dei beni, deve essere salvaguardato il diritto al risarcimento delle vittime di reato; pertanto, lo Stato, al momento dell'effettiva esecuzione della confisca, valuta l'esistenza del diritto al risarcimento delle vittime, anteponendolo alla confisca stessa.

67. L'Authority per le Pari Opportunità ha la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari e richiedere un indennizzo per conto delle vittime di violenza, comprese le vittime di THB, ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 97/2008.

68. L'indennizzo copre i danni fisici, morali e materiali subiti dalle vittime. Viene stabilito caso per caso dal tribunale, tenendo conto delle valutazioni pertinenti (mediche, psicologiche e psichiatriche), nonché di tutti i costi sostenuti dalla vittima a causa del reato. Il calcolo dei danni morali da parte del giudice segue una formula che prende in considerazione l'entità del reato, le conseguenze per la parte lesa e altri fattori rilevanti. Nel caso di una vittima di minore età, il giudice tutelare, su richiesta dei servizi sociali, nominerà un tutore legale che rappresenterà il minore nel processo e chiederà l'indennizzo per suo conto (si veda il paragrafo 114).

69. Se l'autore del reato non ottempera all'obbligo di pagare l'indennizzo, può essere avviato un procedimento esecutivo e il tribunale verificherà se la persona possiede dei beni e potrebbe essere costretta a venderli. A seguito di apposita intimazione, se il condannato debitore non paga entro tre giorni ha luogo l'espropriazione forzata tramite pignoramento e vendita di beni o incasso dei crediti del debitore.

70. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 97/2008, le forze dell'ordine sono tenute a informare le vittime di violenza sui diversi tipi di servizi di supporto e sulle misure legali disponibili. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno dichiarato che non è prassi informare le vittime del diritto di ottenere un indennizzo.

71. Gli avvocati, i giudici inquirenti e i giudici incontrati dal GRETA durante la visita hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione sul tema dell'indennizzo delle vittime.

72. Poiché nel periodo di riferimento non sono state identificate vittime di THB e non ci sono stati procedimenti penali relativi alla THB, è difficile valutare l'efficacia delle disposizioni per l'accesso all'indennizzo per quanto riguarda le vittime di THB.

73. Nel suo secondo rapporto, il GRETA faceva riferimento a dei piani per la creazione di un fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza. Stando ai rappresentanti dell'Authority per le Pari Opportunità, tutte le vittime di violenza, tra cui quelle di tratta, avrebbero accesso a tale fondo in base a una valutazione preliminare delle loro necessità. Nel frattempo è stato istituito il fondo, che però non concede un indennizzo statale come parte dell'assistenza finanziaria fornita alle vittime. In tale contesto, il GRETA rimanda a una recente raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che invita gli Stati membri a istituire un meccanismo di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali e violenti commessi sul loro territorio.⁴⁰

74. Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano prendere provvedimenti per facilitare e garantire l'effettivo accesso all'indennizzo per le vittime di tratta, anche:

- **informando sistematicamente le vittime di tratta del loro diritto a chiedere un indennizzo nei procedimenti penali e civili e della procedura da seguire, e garantendo che ricevano in maniera efficace l'assistenza di un difensore e l'assistenza legale per esercitare tale diritto;**
- **rafforzando la capacità degli operatori della giustizia di sostenere le vittime nelle richieste di indennizzo e includendo la questione dell'indennizzo nei programmi di formazione destinati alle forze dell'ordine e alla magistratura;**
- **garantendo che il fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza sia disponibile per fornire un indennizzo statale a tutte le vittime identificate di THB.**

7. Indagini, azioni penali, sanzioni e misure repressive (Articoli 22, 23 e 27)

75. Uno degli obiettivi della Convenzione è garantire indagini e azioni penali efficaci in caso di THB. L'articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione stabilisce che le indagini o le azioni penali relative ai reati di THB non devono dipendere dalle dichiarazioni delle vittime. L'obiettivo è evitare che i trafficanti sottopongano le vittime a pressioni e minacce nel tentativo di dissuaderle dal presentare denuncia alle autorità. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, se l'autorità competente presso la quale è stata presentata la denuncia decide di non avere giurisdizione in materia, deve trasmettere senza ritardi la denuncia all'autorità competente della Parte nel cui territorio è stato commesso il reato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, ciascuna Parte garantisce alle organizzazioni non governative e alle altre associazioni che abbiano come scopo quello di lottare contro la tratta di esseri umani o quello di proteggere i diritti umani, la possibilità di assistere e/o di sostenere la vittima con il suo consenso nel corso del procedimento penale relativo al reato di tratta di esseri umani.

76. L'articolo 23 richiede alle Parti di far corrispondere le proprie azioni alla gravità dei reati, nonché di stabilire sanzioni penali che siano "effettive, proporzionate e dissuasive". Inoltre, il paragrafo 3 dell'articolo 23 impone alle Parti l'obbligo generale di adottare misure legislative adeguati che consentano loro di confiscare o privare in altro modo gli autori del reato (ad esempio, mediante la cosiddetta confisca "civile") dei mezzi e dei profitti derivanti dai reati di tratta di esseri umani. Poiché la tratta di esseri umani è quasi sempre perpetrata a scopo di lucro, le misure che privano gli autori del reato dei beni connessi o derivanti dal reato sono un'efficace misura di contrasto alla criminalità. La confisca dei beni di provenienza illecita è fondamentale per rafforzare l'effetto della sanzione, oltre che per garantire il pagamento dell'indennizzo alla vittima. Richiede come prerequisito l'individuazione, l'identificazione e il sequestro dei beni illeciti al momento delle indagini penali e l'adozione di procedure adeguate a tal fine. I profitti illeciti della tratta identificati, sequestrati e confiscati dovrebbero essere utilizzati per risarcire le vittime della tratta, direttamente o attraverso un fondo per l'indennizzo per le vittime.

77. Inoltre l'articolo 22 della Convenzione richiede alle Parti di assicurare che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di tratta di esseri umani commessi per loro conto da una qualsiasi persona fisica che agisca sia individualmente sia come parte di un organo della persona giuridica che eserciti un potere di direzione al suo interno. La responsabilità ai sensi del suddetto articolo può essere penale, civile o amministrativa.

40 Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato adottata il 15 marzo 2023 e relativo Memorandum Esplicativo, disponibile all'indirizzo: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680aa8263

78. La criminalizzazione del reato di THB nella legislazione sammarinese rimane quella descritta nel secondo rapporto di valutazione del GRETA.⁴¹ L'articolo 168 del Codice Penale intitolato "Tratta di persone" considera reato chi commette "tratta o fa altrimenti il commercio di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 167". L'articolo 167 del Codice Penale, intitolato "Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù" punisce chiunque "esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento".⁴² L'articolo 167 prevede altresì che "la riduzione o il mantenimento nello stato di schiavitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."⁴³

79. Tutte le forme di sfruttamento menzionate nell'articolo 4, lettera (a) della Convenzione sono espressamente contemplate dall'Articolo 168 del Codice Penale, in combinato disposto con l'articolo 167 del Codice Penale. Tuttavia, queste disposizioni non specificano che il consenso della vittima di tratta allo sfruttamento è irrilevante. Le autorità sammarinesi hanno fatto riferimento alle disposizioni generali del Codice Penale che stabiliscono che il consenso di una persona non è valido se ottenuto mediante violenza o inganno.⁴⁴ Tuttavia, come già osservato nei precedenti rapporti, il GRETA ritiene che, menzionando esplicitamente nella legge l'irrelevanza del consenso di una vittima all'intenzione di sfruttamento, si potrebbe migliorare l'attuazione delle disposizioni antitratta e fornire alle vittime una maggiore fiducia nella possibilità di segnalare autonomamente la loro situazione alle ONG e alle autorità pubbliche. **Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi dovrebbero indicare chiaramente nella definizione di tratta di esseri umani contenuta nel diritto penale l'irrelevanza del consenso di una vittima all'intenzione di sfruttamento, in presenza di uno qualsiasi dei mezzi.**

80. Ai sensi dell'articolo 168 del Codice Penale, chiunque commetta il reato di tratta di esseri umani è punito con la prigionia da 10 a 20 anni (sesto grado nel diritto sammarinese) e con l'interdizione dai diritti civili per un periodo da due a cinque anni (interdizione di quarto grado). Le circostanze aggravanti che aumentano la pena detentiva di un grado (ovvero da 14 a 24 anni) sono applicate se il reato di tratta è commesso in danno di un minore, è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

81. L'articolo 147 del Codice Penale indica che la confisca dei beni derivanti da reato è tra le sanzioni applicate nei casi di tratta. Se la persona è condannata, i beni che sono stati utilizzati e che erano destinati ad essere utilizzati per commettere il reato devono essere confiscati.

82. A San Marino, una persona giuridica può essere ritenuta penalmente responsabile del reato di tratta, come stabilito dalla Legge n. 99/2013 sulla responsabilità delle persone giuridiche. Le sanzioni previste includono una multa da 2.000 a 100.000 euro, la confisca dei beni della persona giuridica, la sospensione delle sue attività e lo scioglimento della persona giuridica. Nessuna persona giuridica è stata accusata di aver partecipato a reati di tratta di esseri umani.

83. Il sistema penale sammarinese si fonda sul principio dell'obbligatorietà della legge penale. Le indagini penali possono essere avviate d'ufficio⁴⁵ o sulla base di una denuncia della vittima. Quando la polizia acquisisce informazioni su un'attività criminale, ne informa il giudice inquirente, che avvia un'indagine giudiziaria. Il Giudice Inquirente ha il potere di affidare ad ognuno dei tre corpi di Polizia funzioni di polizia giudiziaria nella conduzione di indagini. Le indagini sui reati di THB sono di competenza della Polizia Giudiziaria.⁴⁶

⁴¹ Si vedano i paragrafi da 86 a 89 del secondo rapporto del GRETA.

⁴² Traduzione non ufficiale.

⁴³ Traduzione non ufficiale.

⁴⁴ L'articolo 39, paragrafo 2, del Codice Penale stabilisce che "Il consenso non è valido se è estorto con violenza ovvero dato per errore facilmente riconoscibile, ottenuto con inganno o manifestato da persona minore degli anni diciotto o incapace d'intendere e volere".

⁴⁵ Va notato che a San Marino non esiste un pubblico ministero in quanto tale e il ruolo di "accusa penale" è svolto da un giudice inquirente (giudice di prima istanza), a cui sono assegnati ampi poteri investigativi in materia penale.

⁴⁶ Tale organo, che fa parte della Gendarmeria, è anche incaricato di indagare su corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro, terrorismo e reati finanziari, compresi i reati commessi attraverso l'uso improprio di Internet.

84. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge per la repressione dello sfruttamento sessuale dei minori, la legislazione sammarinese non prevede la possibilità di utilizzare informatori, agenti sotto copertura, intercettazioni e consegne controllate. Tuttavia, l'articolo 3, comma 1, punto 1, della Legge n. 98 del 21 luglio 2009 ha introdotto l'uso delle intercettazioni come tecnica speciale per condurre le indagini in caso di reati puniti con la pena della prigionia non inferiore al terzo grado, che includono i reati di THB.

85. Secondo la Polizia Giudiziaria, finora non sono state avviate indagini sui reati di THB. I giudici incontrati dal GRETA durante la visita di valutazione hanno indicato che gli articoli 168 e 167 del Codice Penale non sono mai stati applicati.

86. L'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), che è l'unità di informazione finanziaria (FIU) di San Marino, è un'agenzia nazionale indipendente e autonoma dal punto di vista operativo, istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, responsabile della ricezione e dell'analisi di segnalazioni di transazioni sospette e di altre informazioni relative al riciclaggio di denaro e ai reati presupposti associati, comprese transazioni relative a THB o al finanziamento del terrorismo. Non sono state trasmesse ai giudici inquirenti informazioni relative alla tratta di esseri umani in relazione ad analisi dell'AIF. Tuttavia, casi di riciclaggio di denaro connessi allo "sfruttamento della prostituzione" e allo "sfruttamento dell'immigrazione illegale" sono stati rinviati dall'AIF ai giudici inquirenti per le indagini.⁴⁷ Sono già state condotte due valutazioni nazionali del rischio di riciclaggio di denaro (NRA) (2015/2016 e 2019/2020). Anche se la tratta non è emersa come reato presupposto per il riciclaggio di denaro nella NRA 2019, lo "sfruttamento della prostituzione" e lo "sfruttamento dell'immigrazione illegale" sono risultati essere una minaccia di riciclaggio di denaro di livello medio-basso.⁴⁸

87. La Legge n. 24 del 2 marzo 2022, recante disposizioni per implementare le garanzie e l'efficienza del processo penale, ha introdotto nell'ordinamento sammarinese la procedura del patteggiamento. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di questa Legge,⁴⁹ il patteggiamento si applica ai reati per i quali la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita per rito del patteggiamento, non supera i sei anni. Secondo le autorità, questo limite renderebbe difficile l'applicazione del patteggiamento nei casi di tratta di esseri umani.

88. Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano adottare misure per rafforzare la risposta della giustizia penale alla THB, anche:

- **fornendo una formazione sistematica e continua ai funzionari delle forze dell'ordine e ai giudici sulla THB, compresi gli elementi costitutivi del reato e la necessità di adottare un approccio incentrato sulla vittima;**
- **garantendo che i reati connessi alla tratta di esseri umani per qualsiasi forma di sfruttamento siano indagati tempestivamente e in modo proattivo, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia, utilizzando tecniche investigative speciali per raccogliere prove materiali, documentali, finanziarie e digitali, e senza dover fare affidamento esclusivamente sulle testimonianze delle vittime o dei testimoni.**

89. Inoltre, il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi dovrebbero riesaminare l'efficacia delle disposizioni di legge in materia di responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati di tratta di esseri umani e adottare misure volte a garantire che la responsabilità penale delle persone giuridiche possa essere effettivamente considerata nella pratica.

⁴⁷ Secondo l'AIF, ci sono stati due casi di riciclaggio di denaro legato allo "sfruttamento della prostituzione": un caso in cui una persona è stata assolta in primo grado e un altro caso, che non è ancora stato concluso, in cui una persona è stata condannata e i suoi beni confiscati. In un altro caso relativo allo "sfruttamento dell'immigrazione clandestina", la procedura è nella fase finale dell'indagine.

⁴⁸ <https://www.aif.sm/site/en/home/risk-based-approach/national-risk-assessment/documento50063107.html>

⁴⁹ Tale disposizione ha introdotto l'articolo 136-bis nel Codice di Procedura Penale di San Marino.

8. Norme che escludono la pena (Articolo 26)

90. Ai sensi dell'Articolo 26 della Convenzione, le Parti devono prevedere la possibilità di non comminare sanzioni penali alle vittime di THB che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando ne siano state costrette. Come già sottolineato dal GRETA, la criminalizzazione delle vittime di THB non solo contravviene all'obbligo dello Stato di fornire servizi e assistenza alle vittime, ma scoraggia anche le vittime dal farsi avanti e dal collaborare con le forze dell'ordine, interferendo così anche con l'obbligo dello Stato di indagare e perseguire i responsabili di THB.⁵⁰ Inoltre, il GRETA ha notato che l'assenza di una disposizione specifica sulla non punibilità delle vittime di tratta comporta il rischio di un trattamento differenziato, a seconda del pubblico ministero incaricato del caso.

91. Il diritto sammarinese non contiene ancora alcuna disposizione specifica sulla non punibilità delle vittime di tratta per le attività illecite che sono state costrette a commettere. Le autorità sammarinesi hanno nuovamente fatto riferimento a diverse disposizioni generali del Codice Penale che, secondo loro, potrebbero essere utilizzate per applicare il principio di non punibilità alle vittime di THB, in particolare l'articolo 33, che prevede che la responsabilità penale possa essere esclusa se la persona ha agito sotto coercizione, l'articolo 35 che esclude la responsabilità se una persona è stata indotta con l'inganno a commettere un reato, l'articolo 39, paragrafo 2, che considera non valido il consenso ottenuto mediante violenza o inganno, e l'articolo 42, che prevede che si applichi un'esenzione a chiunque sia costretto a commettere un reato per proteggerlo dal rischio di un grave danno personale o di una minaccia.⁵¹

92. Secondo il GRETA, la possibilità di applicare le disposizioni generali del diritto penale non può essere considerata una risposta appropriata, perché il loro ambito di applicazione è più ristretto rispetto al principio di non punibilità sancito dalla Convenzione e, nella pratica, i giudici inquirenti lasciano ai giudici il compito di decidere se le condizioni sono soddisfatte o meno, esponendo così le vittime al perseguimento giudiziario e alla custodia cautelare e spostando l'onere della prova sulla vittima. Il GRETA osserva che l'assenza di una disposizione specifica sulla non punibilità delle vittime di tratta comporta il rischio di un trattamento differenziato, a seconda del giudice inquirente incaricato del caso. Inoltre, il GRETA sottolinea che il principio di non punibilità non si applica solo alla responsabilità penale, ma anche a quella amministrativa e di altro tipo.

93. Il GRETA esorta le autorità sammarinesi ad adottare misure per garantire il rispetto del principio di non punibilità per le vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite, compresi reati amministrativi, nella misura in cui sono state costrette a farlo, come previsto dall'articolo 26 della Convenzione. Tali misure dovrebbero includere l'adozione di una disposizione di legge specifica e/o l'elaborazione di linee-guida per i funzionari di polizia, i pubblici ministeri e i giudici sugli scopi e sulla portata della disposizione di non punibilità. Inoltre, la disposizione relativa alla non punibilità dovrebbe essere inserita nella formazione di agenti di polizia, pubblici ministeri, giudici e avvocati.

9. Protezione delle vittime e dei testimoni (Articoli 28 e 30)

94. Ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione, le Parti devono adottare le misure necessarie per offrire una protezione effettiva ed appropriata dalle possibili ritorsioni o intimidazioni alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani, nonché ai membri delle organizzazioni della società civile che sostengono le vittime durante il procedimento penale e, se del caso, ai familiari delle vittime. L'intimidazione di vittime e testimoni è quasi sempre finalizzata alla soppressione delle prove contro gli imputati. La protezione effettiva può essere di vario tipo (protezione fisica, trasferimento, cambio di identità...) e dipende dalla valutazione dei rischi che le vittime e i testimoni corrono. Inoltre, l'articolo 28, paragrafo 3, prevede che le vittime di minore età beneficino di speciali misure di protezione che tengano conto dell'interesse superiore del minore. Per quanto riguarda il periodo durante il quale le misure di protezione devono essere previste, la Convenzione si riferisce in modo non esaustivo al periodo delle indagini e del procedimento o al periodo successivo ad essi. Il periodo in cui le misure di protezione devono essere garantite dipende dalle minacce che incombono sulle persone interessate. Inoltre, poiché la tratta di esseri umani è spesso internazionale e alcuni Paesi sono di piccole dimensioni, l'articolo 28, paragrafo 5, incoraggia le Parti a stipulare accordi o intese con altri Stati per l'attuazione dell'articolo 28.

50 Si veda il 2° Rapporto generale sulle attività del GRETA, paragrafo 58.

51 Si veda il primo rapporto del GRETA su San Marino, paragrafo 113, e il secondo rapporto, paragrafo 96.

95. Inoltre, l'articolo 30 della Convenzione richiede alle Parti di adattare la propria procedura giudiziaria in modo da proteggere la vita privata delle vittime e garantire la loro sicurezza, comprese misure di protezione specifiche per le vittime di minore età. Mentre le misure previste dall'articolo 28 riguardano la tutela stragiudiziale, le misure di cui all'articolo 30 riguardano le misure procedurali da introdurre. In conformità alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per raggiungere gli obiettivi dell'articolo 30 possono essere utilizzati i seguenti mezzi: audizioni non pubbliche, tecnologia audiovisiva, registrazioni di testimonianze e testimonianze anonime.

96. Come già rilevato nei due precedenti rapporti del GRETA⁵², ai sensi della Legge n. 97/2008, le vittime di violenza di genere possono ottenere ordinanze di protezione. Le vittime o i testimoni della violenza hanno inoltre il diritto di ricevere un sostegno psicologico durante il processo e durante il confronto con l'imputato. Le videoregistrazioni possono essere utilizzate per evitare di traumatizzare la vittima nuovamente e inutilmente. Inoltre, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 93 del 17 giugno 2008, il magistrato può disporre di misure speciali per la protezione delle vittime o dei testimoni, incaricando le forze di polizia di agire in tale senso.

97. Per quanto riguarda la protezione delle vittime di minore età, si vedano i paragrafi 113 e 114.

98. Il GRETA è stato informato del fatto che le autorità sammarinesi possono, quando necessario, cooperare con le autorità italiane per garantire la sicurezza e la protezione delle vittime di THB.

99. **Il GRETA invita le autorità sammarinesi ad assicurare che tutte le misure previste dalla legge per proteggere le vittime di reati penali siano effettivamente disponibili nella pratica per le vittime e i testimoni della tratta, per prevenire rappresaglie e intimidazioni durante le indagini, nonché durante e dopo il procedimento giudiziario.**

10. Autorità specializzate e organismi di coordinamento (Articolo 29)

100. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della Convenzione, le Parti devono assicurare che persone fisiche o giuridiche si specializzino nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. Ogni Paese deve disporre di specialisti nella lotta alla tratta di esseri umani in numero sufficiente e con risorse adeguate. Il personale delle autorità specializzate e degli organismi di coordinamento dovrebbe essere composto, per quanto possibile, da donne e uomini. Per contrastare efficacemente la tratta e proteggere le vittime, è essenziale fornire una formazione adeguata ai funzionari competenti.

101. A San Marino, la Gendarmeria è responsabile delle indagini penali nel campo della criminalità organizzata, della corruzione, del riciclaggio di denaro, del terrorismo e della criminalità informatica. All'interno della Gendarmeria, la Polizia Giudiziaria è incaricata di condurre le indagini sulla THB. Dispone di un membro del personale specializzato nella criminalità informatica. Stando a quanto dichiarato dalle autorità, all'interno della Gendarmeria esiste un ufficio ad hoc che si occupa di casi di violenza di genere e di violenza contro i minori e che potrebbe essere responsabile anche delle indagini sulla THB. Né il personale dell'ufficio ad hoc né quello della polizia giudiziaria hanno ricevuto una formazione sulla THB durante questo periodo.

102. Non esistono giudici inquirenti o giudici formati per trattare i casi di THB. Nei loro commenti sulla bozza di rapporto del GRETA, le autorità sammarinesi hanno indicato che due magistrati parteciperanno ai corsi sulla protezione dei minori e la violenza contro le donne organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura Italiana nel 2024. Nell'ambito di questi corsi verranno affrontati argomenti attinenti al tema della THB. Inoltre, nel 2024 il Tribunale ha attuato iniziative di formazione interna obbligatoria rivolte a tutti i magistrati in merito al fenomeno della THB e alle sue implicazioni.

103. **Prendendo atto dei piani summenzionati, il GRETA esorta le autorità di San Marino a garantire che la formazione sulla THB sia integrata nei programmi di formazione dei professionisti competenti e fornisca linee guida specifiche orientate al ruolo di ciascuna professione nell'identificazione e nell'assistenza delle vittime, nonché nell'indagine e nel perseguimento dei casi.**

⁵² Si vedano i paragrafi 119-122 del primo rapporto del GRETA e i paragrafi 104-108 e 110 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

11. Cooperazione internazionale (Articolo 32)

104. L'articolo 32 della Convenzione prevede che le parti cooperino nella misura più ampia possibile per prevenire e contrastare la THB, per proteggere e fornire assistenza alle vittime e per indagare e perseguire i casi di THB. La cooperazione internazionale tra gli Stati Parte alla Convenzione è inoltre essenziale per consentire l'accesso a rimedi efficaci per le vittime di tratta. Le Parti devono cooperare tra loro "nel modo più modo possibile". Questo principio richiede loro di fornirsi reciprocamente un'ampia cooperazione e di ridurre al minimo gli impedimenti per un flusso delle informazioni e delle prove a livello internazionale rapido e lineare. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale in materia penale ai fini delle indagini o dei procedimenti, le disposizioni della Convenzione non annullano né sostituiscono le disposizioni dei pertinenti strumenti internazionali o regionali⁵³ sull'assistenza giudiziaria reciproca e l'estradizione, gli accordi reciproci tra le Parti a tali strumenti e le pertinenti disposizioni di diritto nazionale in materia di cooperazione internazionale.

105. Come rilevato nei precedenti rapporti del GRETA⁵⁴, nel 2013 è stato concluso un accordo tecnico informale tra il Dipartimento di Polizia di San Marino e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano al fine di rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, compresa la THB.

106. La cooperazione internazionale in materia penale è spesso condotta dalle forze di polizia sammarinesi attraverso Europol e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol. L'Ufficio, che è alle dipendenze della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, assicura il collegamento con gli Uffici degli altri Stati, nonché con il Segretariato Generale di Interpol. Il GRETA è stato informato del fatto che San Marino ha recentemente concluso un working arrangement con Europol per facilitare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni.

107. Poiché non sono stati individuati casi di tratta a San Marino, non è stata avviata alcuna cooperazione giudiziaria o di polizia con un altro paese su questo tema. Inoltre, non sono state presentate richieste di assistenza giudiziaria reciproca da o a San Marino in merito a casi sospetti di THB.

108. Dall'agosto 2019, San Marino ha istituito all'interno della propria magistratura un punto di contatto con Eurojust per migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale, compresa l'assistenza giudiziaria reciproca.

109. Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano continuare a sviluppare la cooperazione internazionale, in particolare con l'Italia, allo scopo di formare i professionisti del settore, sensibilizzare sul fenomeno della tratta di esseri umani, migliorare l'identificazione delle vittime e fornire loro gli alloggi e l'assistenza necessari.

12. Questioni trasversali

a. procedimenti penali, civili, di lavoro e amministrativi che tengano conto del genere

110. Come si legge nella Raccomandazione generale n. 33 della CEDAW sull'accesso delle donne alla giustizia, la discriminazione nei confronti delle donne, basata su stereotipi di genere, stigma, norme culturali dannose e patriarcali e violenza di genere, che colpisce in particolare le donne, ha un impatto negativo sulla capacità delle donne di accedere alla giustizia in modo paritario rispetto agli uomini⁵⁵. La Strategia per l'uguaglianza di genere 2018-2023 del Consiglio d'Europa osserva che l'accesso alla giustizia può essere difficile per tutti, ma lo è ancora di più per le donne, a causa delle disuguaglianze di genere nella società e nel sistema giudiziario, e pertanto uno

⁵³ Ad esempio, la Convenzione europea di estradizione, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e i suoi protocolli, la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

⁵⁴ Si veda, in particolare, il paragrafo 111 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

⁵⁵ Raccomandazione generale n. 33 della CEDAW sull'accesso delle donne alla giustizia, paragrafo 8, CEDAW/C/GC/33 del 3 agosto 2015: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en

degli obiettivi della Strategia è garantire la parità di accesso delle donne alla giustizia.⁵⁶ Il GRETA osserva che nel caso della tratta di esseri umani, gli stereotipi di genere, i pregiudizi, le barriere culturali, la paura e la vergogna hanno un impatto sull'accesso delle donne alla giustizia, e questi ostacoli possono persistere durante le indagini e i processi. Ciò vale in particolare per alcuni gruppi di donne, come le vittime di violenza di genere, le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, le donne appartenenti a minoranze etniche e le donne con disabilità. A livello socio-economico, gli ostacoli includono la mancanza di consapevolezza dei propri diritti legali e delle procedure legali o delle modalità di accesso all'assistenza legale, che può derivare dalle differenze di genere per quanto riguarda i livelli di istruzione e l'accesso alle informazioni. Un ulteriore ostacolo può essere la mancanza di risorse finanziarie, compresi i mezzi per pagare la rappresentanza legale, le spese legali, le tasse giudiziarie, il trasporto verso i tribunali o la custodia dei figli.⁵⁷ Tali ostacoli, e i relativi rimedi, sono elencati in un manuale di formazione del Consiglio d'Europa per giudici e pubblici ministeri per garantire l'accesso delle donne alla giustizia, nonché nella pubblicazione "Women's Access to Justice: Guide for Legal Professionals".⁵⁸

111. Ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 97/2008, quando si effettua una perizia medico-legale nel corso del procedimento, il perito designato dovrebbe preferibilmente essere dello stesso sesso della vittima. La Commissione per le Pari Opportunità è competente per tutte le questioni relative all'uguaglianza di genere (si veda paragrafo 16), ad eccezione della violenza di genere, che rientra nelle competenze dell'Authority per le Pari Opportunità. Secondo le autorità sammarinesi, la Commissione non ha preso in considerazione la questione della tratta di donne e ragazze o, più in generale, le disuguaglianze nell'accesso alla giustizia di donne e ragazze. In questo contesto il GRETA fa riferimento al rapporto di valutazione di base del GREVIO su San Marino, pubblicato il 23 settembre 2021, che ha sottolineato la necessità di adottare misure per rafforzare l'accesso delle donne vittime alla giustizia.⁵⁹

112. Il GRETA invita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie per promuovere un approccio sensibile alle questioni di genere per quanto riguarda l'accesso alla giustizia per le vittime di THB, anche attraverso l'integrazione della dimensione di genere e la formazione.

b. procedure sensibili ai minori per ottenere l'accesso alla giustizia e ai rimedi

113. Ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 97/2008, esistono disposizioni specifiche di protezione per i minori vittime di reato, come ad esempio la possibilità di condurre le audizioni in una sala a misura di bambino all'interno del Servizio Minori, con l'assistenza di uno psicologo formato per gestire le situazioni di trauma. Tali audizioni sono seguite dalle forze dell'ordine e dai giudici da dietro uno vetro specchio e sono videoregistrate. Inoltre, se la vittima è un minore, l'articolo 24 della Legge n. 97/2008 prevede che il processo si svolga a porte chiuse. Inoltre, la ripetizione delle audizioni deve essere evitata se esiste il rischio concreto di peggiorare le condizioni del minore.

114. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 97/2008, viene nominato un tutore legale per rappresentare gli interessi del minore nei procedimenti giudiziari se il reato è stato commesso dalla famiglia, dai parenti o dal tutore del minore. La legge stabilisce la nullità di tutti gli atti processuali lesivi dell'interesse del minore ai quali non abbia partecipato il tutore legale.

115. Il GRETA invita le autorità sammarinesi a garantire che le procedure che tengono conto delle esigenze dei minori siano seguite in modo coerente quando si indagano, si perseguono e si giudicano i casi di THB, in conformità con le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore.⁶⁰

⁵⁶ Strategia per l'uguaglianza di genere del Consiglio d'Europa 2018-2023, pagine 24-26, <https://rm.coe.int/prems-093618-qbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1>

⁵⁷ Manuale di formazione del Consiglio d'Europa per giudici e pubblici ministeri, per garantire l'accesso delle donne alla giustizia, pagina 13, disponibile all'indirizzo <https://rm.coe.int/training-manual-women-access-to-justice/16808d78c5>

⁵⁸ Disponibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/factsheet-womens-access-to-justice/16808ff44e>

⁵⁹ Si veda il paragrafo 218 del Rapporto di valutazione di base del GREVIO sulle misure legislative e di altro tipo che danno attuazione alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): <https://rm.coe.int/grevio-baseline-report-on-san-marino/1680a3eb65>

⁶⁰ Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore. (adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010 in occasione della 1098a riunione dei Delegati dei Ministri).

c. ruolo delle imprese

116. Dal secondo rapporto del GRETA non sono state attuate modifiche legislative o altre misure volte a prevenire la tratta di esseri umani nelle procedure di appalto pubblico e nelle catene di fornitura.⁶¹ A San Marino non esiste un piano d'azione nazionale per l'attuazione dei Principi guida su imprese e diritti umani, contrariamente a quanto raccomandato dalle Nazioni Unite, e non esistono progetti in corso riguardanti la correttezza delle imprese per evitare violazioni dei diritti umani nelle loro catene di fornitura.

117. Non sono state realizzate campagne di sensibilizzazione rivolte specificamente alle imprese sulle questioni relative alla tratta o ai diritti umani più in generale, anche se lo sfruttamento del lavoro è una questione preoccupante a San Marino in alcuni settori economici che dipendono dalla manodopera straniera, in particolare l'edilizia, gli alberghi e i ristoranti, e l'agricoltura (cfr. paragrafo 122 e seguenti).

118. Il GRETA invita le autorità sammarinesi a rafforzare la cooperazione con il settore privato e a sensibilizzare le imprese sulla loro responsabilità e sul ruolo nella prevenzione e nell'eliminazione della tratta di esseri umani, anche nelle catene di fornitura. Il GRETA rimanda, a questo proposito, ai Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani⁶² e alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2016)3 sui diritti umani e le imprese e CM/Rec(2022)21 sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo.⁶³

d. misure per prevenire e individuare la corruzione

119. La tratta di esseri umani può essere praticata da gruppi criminali organizzati, che spesso utilizzano la corruzione per aggirare la legge e il riciclaggio di denaro per nascondere i propri profitti, ma può verificarsi anche in altri contesti. Di conseguenza, anche altri strumenti giuridici del Consiglio d'Europa sono rilevanti per la lotta alla tratta di esseri umani, in particolare quelli concepiti per contrastare la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità informatica. L'organismo del Consiglio d'Europa che svolge il ruolo principale nella lotta alla corruzione è il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). I suoi rapporti nazionali sono rilevanti per risolvere le carenze strutturali nella prevenzione della corruzione, anche potenzialmente in un contesto di THB.

120. Nel suo rapporto di conformità su San Marino sulla prevenzione della corruzione nei confronti di parlamentari, giudici e pubblici ministeri (2022), il GRECO ha ritenuto che siano stati compiuti dei progressi, in particolare per quanto riguarda i parlamentari (è stato adottato un Codice di Condotta ed è stato istituito un comitato consultivo per fornire supporto su questioni etiche e potenziali conflitti di interesse) e la magistratura (è stata avviata un'ampia riforma per quanto riguarda la composizione e il funzionamento del consiglio giudiziario che conferisce maggiori garanzie di indipendenza)⁶⁴. Tuttavia, a San Marino non esiste un organismo anticorruzione indipendente o un'agenzia specializzata, né una politica anticorruzione mirata.

121. Secondo le autorità sammarinesi, a San Marino non sono stati finora rilevati casi in cui vi sia un legame tra THB e corruzione.

⁶¹ Si veda, in particolare, il paragrafo 93 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

⁶² http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

⁶³ [Raccomandazione CM/Rec\(2016\)3](#) del Comitato dei Ministri agli Stati membri su diritti umani e imprese, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 marzo 2016 in occasione della 1249ª riunione dei Delegati dei Ministri.

[Raccomandazione CM/Rec\(2022\)21](#) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo e Memorandum Esplicativo, adottati dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2022 in occasione della 1444ª riunione dei Delegati dei Ministri.

⁶⁴ <https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a6ec11>

V. Argomenti di approfondimento specifici per San Marino

1. Misure per prevenire e contrastare la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo

122. Come indicato nel paragrafo 12, esistono rischi di sfruttamento in alcuni settori economici che fanno affidamento sulla manodopera straniera, come il lavoro domestico, l'edilizia, il turismo (alberghi e ristoranti) e l'agricoltura.

123. L'Ispettorato del lavoro è l'autorità incaricata di supervisionare l'applicazione delle norme sul lavoro e di svolgere attività di controllo del lavoro, compreso l'esame delle situazioni di lavoro irregolare. L'Ispettorato è incaricato di verificare le condizioni di lavoro in tutte le aziende private e nei locali commerciali. Al momento della visita del GRETA, era composto da un direttore di dipartimento e da sette ispettori del lavoro che effettuano ispezioni sul lavoro divisi in quattro team di due ispettori ciascuno. Gli ispettori del lavoro non dispongono di una lista di indicatori per individuare eventuali casi di THB. Inoltre, non sono accompagnati da interpreti quando effettuano ispezioni sul lavoro nei luoghi in cui lavorano i lavoratori stranieri, il che limita la possibilità per i lavoratori di comunicare con gli ispettori del lavoro e di denunciare gli abusi. Secondo l'Ispettorato, ogni anno viene presentata una relazione sulle ispezioni condotte a un comitato tripartito che comprende rappresentanti dei sindacati, della polizia e gli ispettori.

124. Il GRETA è stato informato del fatto che gli ispettori del lavoro hanno partecipato a cinque sessioni di formazione insieme agli ispettori italiani durante il periodo di riferimento. Tuttavia, la formazione non era legata alla THB. Nei loro commenti alla bozza di rapporto del GRETA, le autorità hanno indicato che l'Ufficio del lavoro era in procinto di raggiungere un accordo con i colleghi italiani in merito alla formazione futura, che includerà il tema della THB.

125. Le ispezioni congiunte dell'Ispettorato del lavoro con la polizia o la Gendarmeria possono avvenire in base a un Memorandum d'Intesa (MoU). Come già osservato nel secondo rapporto del GRETA⁶⁵, gli ispettori del lavoro non hanno il diritto di entrare nelle case private per verificare le condizioni di lavoro delle badanti. Tuttavia, sulla base di questo MoU, gli ispettori del lavoro possono richiedere alla Gendarmeria di entrare nelle abitazioni private. Se la polizia rileva irregolarità legate allo sfruttamento del lavoro, può deferire il caso all'Ispettorato. La Gendarmeria ha informato il GRETA di alcuni casi di badanti in una situazione potenzialmente rischiosa, ma nessuno di tali casi è stato identificato come tratta di esseri umani.

126. L'Ufficio del Lavoro è l'ente che rilascia i permessi di lavoro ai lavoratori migranti. L'elenco dei documenti necessari per richiedere un permesso di lavoro è incluso nella Legge n. 115 del 2017.⁶⁶ Il personale dell'Ufficio del Lavoro è inoltre responsabile della sensibilizzazione sui diritti dei lavoratori e di fornire chiarimenti in merito agli elementi dei contratti di lavoro. Il GRETA è stato informato del fatto che le rimostranze più comuni dei lavoratori stranieri riguardano l'orario di lavoro eccessivamente lungo o l'esecuzione di lavori diversi da quelli previsti dal contratto.

127. A San Marino non ci sono state iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, né misure rivolte ai lavoratori migranti per informarli sui rischi di sfruttamento e di tratta, sui loro diritti e su dove cercare assistenza.

128. La Legge n. 118/2010 sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica (e successive modifiche) prevede il rilascio di permessi di lavoro e di soggiorno agli stranieri. L'organo responsabile del rilascio dei permessi di soggiorno è l'Ufficio Stranieri della Gendarmeria. La procedura prevede un colloquio presso l'Ufficio Stranieri, preceduto da una serie di controlli da parte della Gendarmeria.⁶⁷ Al colloquio seguono controlli presso il domicilio della persona per verificare gli indicatori di rischio, almeno una volta all'anno. Il rinnovo annuale dei permessi è un'occasione per valutare le condizioni dei lavoratori stranieri.

⁶⁵ Si veda il secondo rapporto di valutazione del GRETA su San Marino, paragrafo 38.

⁶⁶ Modifiche e integrazioni alle Norme in materia di Sostegno allo Sviluppo Economico e il Decreto n. 137 del 2017.

⁶⁷ A tale scopo è disponibile un elenco dei paesi a rischio. I paesi inclusi nell'elenco sono Nigeria, Camerun, Costa d'Avorio, Marocco, Filippine, Pakistan, Vietnam, Brasile e Albania. Se uno straniero arriva a San Marino da uno di questi paesi, il dirigente dell'Ufficio Stranieri riceve una segnalazione e vengono effettuati ulteriori controlli.

129. Ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 118/2010, la perdita del lavoro non comporta l'immediata revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, salvo in caso di dimissioni. In caso di perdita del lavoro, i lavoratori migranti hanno la possibilità di iscriversi a una speciale lista di collocamento presso l'Ufficio del Lavoro, entro 10 giorni dalla perdita del lavoro, per trovare un nuovo impiego nello stesso settore. Il permesso di soggiorno viene revocato solo se il lavoratore straniero non si iscrive nelle liste di collocamento o se non trova un nuovo impiego entro la durata residua del permesso.⁶⁸ Il permesso di soggiorno può essere ottenuto solo dopo il rilascio del permesso di lavoro e per la durata del permesso di lavoro. I rappresentanti sindacali incontrati dal GRETA hanno espresso la propria preoccupazione per la situazione discriminatoria e vulnerabile che si crea per i lavoratori che si dimettono e per quelli che perdono il lavoro e non ne trovano un altro prima della scadenza del permesso. Il GRETA osserva che le leggi sammarinesi sui permessi di soggiorno per gli stranieri sono particolarmente rigide e severe e potrebbero mettere le possibili vittime di tratta in una situazione particolarmente precaria e vulnerabile.

130. In base agli emendamenti del 2015 alla Legge n. 118/2010,⁶⁹ le badanti possono ottenere permessi di lavoro e di soggiorno per la durata di 12 mesi, eliminando così l'obbligo di lasciare il paese prima di richiedere un nuovo permesso.⁷⁰ L'estensione della durata dei permessi di soggiorno da 11 a 12 mesi ha ridotto la precarietà del lavoro per i lavoratori stranieri, comprese le badanti.

131. Nel corso della visita il GRETA è stato informato di un caso riguardante badanti (provenienti da Ucraina, Moldova, Federazione Russa, Romania e Polonia) che lavoravano presso l'ospedale di San Marino. Uno dei dirigenti dell'ospedale ricoverava pazienti non autorizzati in ospedale e, di conseguenza, le badanti lavoravano sotto pressione con un enorme carico di lavoro a causa dell'elevato numero di pazienti. Al momento della visita del GRETA, era in corso un procedimento giudiziario. Le accuse comprendevano estorsione e frode legate all'impiego di lavoratori non registrati come badanti. In risposta a questo caso, le autorità stavano progettando di introdurre una nuova normativa per regolamentare meglio le condizioni di lavoro delle badanti, ma alla fine l'adozione di un regolamento interno dell'ospedale è stata considerata sufficiente. Secondo le autorità, le condizioni di lavoro e di tutela delle badanti impiegate in ospedale sono migliorate.

132. Secondo il bollettino di statistica di San Marino,⁷¹ la maggior parte degli stranieri residenti nel paese (5.503) sono Italiani, seguiti da cittadini provenienti da Romania, Albania, Ucraina e Federazione Russa. I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno includono donne provenienti da Moldavia, Romania, Ucraina e Federazione Russa. La stragrande maggioranza delle donne straniere con un permesso di soggiorno sono impiegate come lavoratrici non qualificate.⁷² La maggior parte di esse lavora come badanti per anziani o disabili e vive nelle famiglie dove lavora, o come lavoratrici stagionali nei settori del commercio, dell'ospitalità e del turismo. Il GRETA ribadisce la propria preoccupazione per la potenziale vulnerabilità alla tratta e lo sfruttamento delle donne provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est che lavorano a San Marino.⁷³

133. Secondo i rappresentanti dei sindacati, i lavoratori stranieri sono ben tutelati grazie al buon coordinamento tra i sindacati e l'Ispettorato del Lavoro e al contatto diretto con i datori di lavoro. I lavoratori stranieri sono solitamente assunti mediante contratti collettivi che contengono disposizioni chiare e dettagliate. Tuttavia, è stata sollevata preoccupazione per i contratti individuali tra cittadini extracomunitari e persone che ricevono servizi da essi. Il GRETA è stato informato del fatto che esiste una comunità di donne Filippine che lavorano come badanti e sono assunte con contratti individuali negoziati tramite un'agenzia intermediaria nelle Filippine e verificati dalla loro ambasciata. I rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazione riguardo a questi contratti individuali, che prevedono disposizioni generiche che potrebbero essere interpretate in modi diversi. I sindacati e l'Ispettorato hanno inoltre sollevato preoccupazioni in merito ai lavoratori distaccati da paesi non UE nel settore edile, in cui sono stati individuati casi di contratti con un livello inferiore di tutela dei lavoratori.

⁶⁸ [Commenti \(ilo.org\)](#) Richiesta diretta (CEACR) adottata nel 2022 e pubblicata durante la 111^a sessione ILC (2023).

⁶⁹ La Legge 118/2010 è stata modificata a seguito della raccomandazione del GRETA formulata nel primo rapporto su San Marino (cfr. paragrafo 96 del primo rapporto del GRETA).

⁷⁰ Prima delle modifiche, i permessi di soggiorno e di lavoro con una durata massima di 11 mesi obbligavano le badanti a lasciare San Marino allo scadere dell'11° mese, anche se potevano tornare un mese dopo.

⁷¹ <https://ghdx.healthdata.org/series/san-marino-statistical-bulletins>, informazioni fornite a marzo 2022.

⁷² [Commenti \(ilo.org\)](#) Richiesta Diretta (CEACR) adottata nel 2022 e pubblicata durante la 111^a sessione ILC (2023).

⁷³ Si veda il paragrafo 67 del primo rapporto del GRETA e il paragrafo 36 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

134. Le agenzie di lavoro interinale sono autorizzate ad operare a San Marino ai sensi della Legge n. 164 del 9 dicembre 2022 sulla riforma della normativa in materia di lavoro. Tuttavia, dato che la legge è relativamente recente, finora nessuna agenzia di questo tipo ha ottenuto la licenza.

135. Le autorità sammarinesi ritengono che l'assenza di casi di THB a scopo di sfruttamento lavorativo sia dovuta alle dimensioni ridotte del paese, al buon coordinamento tra le diverse autorità, all'efficacia dei controlli sul lavoro e alla buona collaborazione con i sindacati. Tuttavia il GRETA teme che la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo sia sottovalutata dalle autorità.

136. Il GRETA esorta le autorità sammarinesi ad adottare ulteriori misure per prevenire e contrastare la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo, tenendo conto della nota di orientamento del GRETA sulla lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo ⁷⁴

e della Raccomandazione CM/Rec(2022)21 sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo. ⁷⁵ Tali misure dovrebbero prevedere di:

- **sensibilizzare i professionisti, il grande pubblico e, in modo mirato, i lavoratori migranti sul rischio di tratta per scopi di sfruttamento lavorativo e sui diritti delle vittime della tratta;**
- **rafforzare le capacità e le risorse dell'Ispettorato del Lavoro affinché possa essere attivamente coinvolto nella prevenzione della tratta per scopi di sfruttamento lavorativo e di individuazione di possibili vittime in diversi settori dell'economia, anche nel lavoro privato presso le famiglie, e prestando particolare attenzione ai contratti utilizzati per i lavoratori provenienti da paesi non UE;**
- **garantire il coinvolgimento sistematico di interpreti qualificati e indipendenti in presenza o da remoto durante le ispezioni ai luoghi di lavoro a rischio in cui sono impiegati lavoratori stranieri;**
- **garantire la formazione continua agli ispettori del lavoro sulla lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo, individuando proattivamente le vittime della tratta per scopi di sfruttamento lavorativo e i diritti delle vittime;**
- **collaborare con i sindacati e il settore privato nella prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo.**

2. Identificazione delle vittime di tratta

137. Non ci sono stati sviluppi dal secondo rapporto di valutazione del GRETA.⁷⁶ Le autorità hanno indicato che la procedura per l'identificazione e l'assistenza delle vittime di violenza, prevista dalla Legge n. 97/2008, si applicherebbe a eventuali casi individuati di tratta di esseri umani. La Gendarmeria o un'altra forza dell'ordine (Polizia Civile o Guardia di Rocca) sarebbe incaricata dell'identificazione delle vittime di THB. Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 97/2008, gli operatori dei servizi sociali, sanitari e delle forze dell'ordine sono tenuti a segnalare al Commissario della Legge o al giudice minorile, in caso di vittime minori, ogni caso di violenza, nel rispetto della privacy della vittima.

138. Non esistono ancora linee guida né un elenco di indicatori di tratta da utilizzare per identificare le vittime. Inoltre, l'organismo incaricato di effettuare l'identificazione, ovvero la Gendarmeria, ha dichiarato che, dato che il fenomeno non è diffuso nel paese, solo un membro del suo personale ha seguito una

⁷⁴ <https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c>

⁷⁵ Raccomandazione CM/Rec(2022)21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo e memorandum esplicativo, adottati dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2022 in occasione della 1444^a riunione dei Delegati dei Ministri.

⁷⁶ Si veda il paragrafo 57 e successivi del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

Formazione sulla tratta di esseri umani.⁷⁷ Nessuno degli altri professionisti che potrebbero entrare in contatto con possibili vittime ha ricevuto formazione sulla THB. Alcuni interlocutori incontrati durante la visita hanno espresso il parere che vi fosse una mancanza di conoscenza sulla materia tra i professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime di THB (compresi gli agenti delle forze dell'ordine, gli ispettori del lavoro, gli assistenti sociali, il personale sanitario e i sindacati).

139. Le organizzazioni della società civile non sono coinvolte nell'individuazione e identificazione delle vittime di THB a San Marino. Il GRETA ribadisce che la Convenzione sottolinea l'importanza di costruire partenariati strategici con le organizzazioni della società civile, che in molti paesi sono il primo punto di contatto con potenziali vittime o gruppi particolarmente vulnerabili e sono nella posizione idonea per assistere le autorità nei loro compiti di individuazione e identificazione delle vittime.

140. Il GRETA è preoccupato per il fatto che una conoscenza insufficiente del fenomeno e degli indicatori della tratta di esseri umani nonché la mancanza di orientamenti su come individuare e identificare le vittime di tratta possano spiegare l'assenza di vittime della tratta identificate.

141. Il GRETA esorta ancora una volta le autorità sammarinesi ad adottare misure volte a promuovere l'identificazione proattiva delle vittime di THB, in particolare:

- **sviluppando un quadro multidisciplinare per l'identificazione delle vittime di tratta e il loro invio ai servizi di assistenza, che coinvolga le forze dell'ordine, gli ispettori del lavoro, il personale sanitario, i servizi sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità per la tutela dell'infanzia;**
- **fornendo indicatori per l'identificazione delle vittime di tratta in base alle diverse forme di sfruttamento, nonché orientamenti e formazione a tutti i professionisti che possono entrare in contatto con possibili vittime di tratta;**
- **aumentando gli sforzi per identificare in modo proattivo le vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione ai settori a rischio, coinvolgendo efficacemente gli ispettori del lavoro e i sindacati.**

3. Assistenza alle vittime

142. Come dichiarato nei precedenti rapporti,⁷⁸ San Marino non dispone di infrastrutture per l'assistenza specificamente adatte alle esigenze delle vittime di THB. La Legge n. 97/2008 prevede l'attivazione di misure di protezione e assistenza alle vittime di violenza,⁷⁹ che potrebbero essere estese e adattate alle esigenze delle vittime di tratta.

143. Gli ulteriori emendamenti apportati alla Legge n. 97/2008 nel 2016⁸⁰ hanno previsto che l'Authority per le Pari Opportunità fosse l'organismo responsabile del coordinamento dell'assistenza alle vittime di violenza, comprese le vittime di THB. A tal fine, l'Authority è incaricata di concludere protocolli operativi con le istituzioni competenti.⁸¹ Nella pratica, è l'ISS che conclude direttamente gli accordi di collaborazione con le parti interessate per fornire vari servizi di sostegno alle vittime di violenza.

⁷⁷ Il corso di formazione dal titolo "Combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti" è stato organizzato dalla Scuola Internazionale Italiana di Alta Formazione per la Prevenzione e il Contrasto al Crimine Organizzato dal 22 novembre al 2 dicembre 2022.

⁷⁸ Si vedano i paragrafi 83-90 del primo rapporto del GRETA e i paragrafi 62-67 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

⁷⁹ A seguito delle modifiche legislative del 2016, le misure di assistenza sono disponibili non solo per le donne, ma anche per uomini e minori.

⁸⁰ Si veda l'articolo 3 della Legge n. 57/2016.

⁸¹ Compresi l'unità competente dell'ISS per la fornitura di supporto psicologico, l'ordine degli avvocati e notai per la fornitura di assistenza e consulenza legale, le strutture di accoglienza e gli uffici incaricati di assistere le vittime nell'accesso all'istruzione, ai corsi di formazione e all'occupazione.

144. Al momento della visita del GRETA nel dicembre 2023, solo due persone lavoravano per l'Authority per le Pari Opportunità, in aggiunta al proprio lavoro.⁸² Il GRETA è stato informato del fatto che l'Authority prevedeva di dotarsi nel 2024 di un segretariato che si sarebbe occupato principalmente di compiti di comunicazione mediatica. Il GRETA è preoccupato per il fatto che la presenza di personale non fisso possa influire direttamente sulla capacità dell'Authority di svolgere i suoi incarichi, compreso il coordinamento del supporto fornito alle vittime, e osserva che, per garantire la sostenibilità del suo operato, tutto il personale dovrebbe essere fisso, a tempo pieno e interamente finanziato dallo Stato.

145. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 57/2016, l'Authority per le Pari Opportunità gestisce un fondo di assistenza finanziaria per le vittime di violenza. Il fondo è a disposizione in caso di difficoltà economica delle vittime, comprese le vittime di THB, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il fondo è utilizzato per coprire il supporto a breve termine alle vittime, come l'abbigliamento e brevi soggiorni in hotel. L'assistenza finanziaria fornita alle vittime si basa su una valutazione preliminare dei bisogni effettuata dall'Authority e dipende dalle risorse disponibili nel fondo. Il fondo è finanziato attraverso i danni accordati all'Authority nei procedimenti giudiziari di cui è parte. Il GRETA esprime preoccupazione circa il carattere incerto di questo finanziamento.

146. L'ISS ha il compito di fornire una serie di servizi sanitari e sociali alle vittime di violenza, a partire da una valutazione clinica e coinvolgendo un team multidisciplinare. Viene preparato un piano di sostegno individuale e il team multidisciplinare monitora la situazione della vittima da vicino.

147. Il personale dell'ISS non ha ricevuto formazione in materia di tratta di esseri umani e non esistono linee guida o protocolli di intervento specifici sull'assistenza alle vittime della tratta. Le autorità hanno riferito in merito a una procedura istituita nel 2016 per il rinvio, il sostegno e il trattamento delle vittime di violenza, che viene seguita da tutte le unità dell'ISS e che può essere adattata se viene individuata una possibile vittima della tratta di esseri umani.

148. L'accesso all'assistenza sanitaria può essere fornito alle vittime della tratta attraverso il sistema sanitario generale. I lavoratori stranieri, compresi i lavoratori stagionali, versano contributi al regime di assicurazione sanitaria che dà loro diritto all'assistenza sanitaria pubblica. La Caritas San Marino fornisce assistenza medica a persone prive di risorse o in situazioni difficili, compresi i cittadini stranieri in situazione di migrazione irregolare, che possono anche avere accesso all'assistenza medica di emergenza.

149. Non esiste un centro di accoglienza per le vittime di violenza a San Marino e l'ISS ha concluso quattro accordi con strutture in Italia per la fornitura di alloggi sicuri alle donne adulte vittime di violenza, che potrebbero estendersi anche a possibili donne vittime di THB.⁸³ Tutti questi accordi sono stati rinnovati nel 2023. Secondo i rappresentanti dell'ISS, in media una o due vittime di violenza all'anno vengono trasferite in questi centri di accoglienza. Il GRETA è stato anche informato del fatto che le vittime di sesso maschile potrebbero essere accolte in un centro italiano, ma non è stato riferito di alcun accordo sulla loro sistemazione.

150. Inoltre, sono stati stanziati fondi statali a favore dell'Authority per le Pari Opportunità per la creazione di un centro di pronto intervento per le vittime di violenza, in cui le vittime e i loro figli possono essere protetti per il tempo necessario ad attivare il percorso di assistenza sociale, sanitaria e legale. Il pronto intervento comprende un centro di assistenza diurna e un appartamento che può ospitare fino a due adulti e due bambini. L'uso della struttura può essere attivato su richiesta, all'occorrenza, per accogliere vittime di violenza (adulti e minori), nonché minori non accompagnati o allontanati dal proprio ambiente familiare per essere affidati a famiglie idonee. Secondo i commenti delle autorità sulla bozza di rapporto del GRETA, il centro è pienamente operativo.

⁸² Dal 2021, hanno ricevuto 400 euro al mese dallo Stato, mentre in precedenza lavoravano su base volontaria.

⁸³ Sono stati conclusi tre accordi tra l'ISS e le strutture di accoglienza italiane per donne e minori vittime di violenza e un accordo per i minori vittime di violenza, maltrattamenti o abusi.

151. La delegazione del GRETA ha visitato il centro di consulenza statale "Centro d'Ascolto" per le donne vittime di violenza, istituito nel luglio 2013 presso l'UOC Salute Donna dell'ISS.⁸⁴ Il personale del centro comprende un medico e uno psicologo specializzato in violenza domestica. Offre servizi di consulenza e supporto, compreso il sostegno psicologico alle vittime. Inoltre, il personale del Centro mette a disposizione delle vittime di violenza un elenco di avvocati disponibili per fornire consulenza legale (cfr. paragrafo 46). Il GRETA è stato informato che nel 2022, lo psicologo del centro ha seguito la formazione in materia di migrazione, comprese le nozioni di base sulla THB.

152. La linea telefonica gratuita anti-violenza che è stata lanciata nell'aprile 2020 è gestita dallo psicologo del centro di consulenza. È disponibile in lingua italiana 24 ore su 24; durante l'orario di lavoro risponde il medico del centro, e dopo l'orario di lavoro rispondono i funzionari delle forze dell'ordine, che trasmettono le informazioni sulle chiamate ricevute al medico via e-mail. La linea telefonica è pubblicizzata su manifesti nell'ospedale e sul sito web del governo.

153. Il GRETA riconosce le difficoltà incontrate dagli Stati parte alla Convenzione con un territorio e una popolazione ridotti nel fornire servizi di sostegno specializzati alle vittime di THB. **Pur accogliendo con favore gli accordi conclusi con le strutture in Italia, il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi dovrebbero adottare ulteriori misure per garantire che tutte le vittime presunte e identificate della tratta possano ricevere assistenza e sostegno adeguati, in conformità con gli obblighi previsti dall'articolo 12 della Convenzione, anche predisponendo una formazione per i professionisti competenti (in particolare gli assistenti sociali e gli operatori sanitari) in modo che l'assistenza fornita sia adeguata alle esigenze delle vittime di THB individuate.**

4. Prevenzione della tratta di minori, identificazione e assistenza ai minori vittime della tratta

154. Per quanto riguarda le misure volte a prevenire la tratta di minori a San Marino, è attualmente in corso un progetto nelle scuole rivolto ai minori della fascia 11-14 anni, volto a sensibilizzarli sui rischi legati all'uso di Internet, compresi gli abusi sessuali, il cyber bullismo e le frodi online. Nonostante i piani menzionati nel secondo rapporto⁸⁵ per formare gli insegnanti delle scuole sullo sfruttamento dei minori, compresi gli abusi sessuali, non è stata organizzata alcuna formazione di questo tipo durante il periodo di riferimento da parte dell'Università di San Marino.

155. Nell'ambito della risposta delle autorità sammarinesi all'arrivo di rifugiati ucraini,⁸⁶ il GRETA è stato informato del fatto che i bambini ucraini sono stati rapidamente integrati nelle scuole primarie e secondarie. Hanno anche avuto l'opportunità di seguire corsi scolastici da remoto in Ucraina. Inoltre, sono stati creati diversi gruppi di lavoro per promuovere progetti per l'integrazione dei bambini nelle scuole e la loro inclusione nello sport, nella musica e nelle attività teatrali. È stato anche messo a disposizione un gruppo di psicologi per monitorare e seguire da vicino la loro situazione.

156. Per quanto riguarda i minori non accompagnati e separati, secondo le autorità, nel periodo di riferimento sono arrivati a San Marino due minori afgani (adolescenti). Sono stati trovati in un camion che attraversava il territorio di San Marino. Il conducente non era a conoscenza della loro presenza nel camion. Il GRETA è stato informato del fatto che sono state applicate misure di protezione e sostegno ai minori, uno psicologo ha partecipato ai colloqui con i minori, sono stati coinvolti degli assistenti sociali, durante l'intero processo era presente un interprete di lingua Pashtun e il giudice tutelare è stato avvisato immediatamente. I minori erano stati assegnati a una famiglia affidataria, ma sono scomparsi pochi giorni dopo essere stati trovati.

⁸⁴ Si veda il paragrafo 84 del primo rapporto del GRETA e il paragrafo 63 del secondo rapporto del GRETA.

⁸⁵ Si veda, in particolare, il paragrafo 24 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

⁸⁶ Vi erano 135 minori su un totale di 399 rifugiati ucraini, come indicato nel rapporto presentato dalle autorità di San Marino sulle misure adottate per conformarsi alla Raccomandazione del Comitato delle Parti CP/Rec(2019)03 sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani presentata il 3 giugno 2022.

157. I rappresentanti dell'Unità di Tutela dei Minori incontrati dal GRETA durante la visita hanno indicato che non è stata effettuata alcuna valutazione dell'età per i minori afgani, in quanto era evidente che erano minori. Il GRETA è stato informato del fatto che, in caso di dubbio, la vittima è sempre considerata un minore, che non saranno adottate misure invasive per determinarne l'età e che l'interesse superiore del minore sarà efficacemente tutelato.

158. Non esiste una procedura di identificazione specifica per i minori vittime di THB. Secondo le autorità, in caso di minori si seguirà la stessa procedura prevista per l'identificazione delle vittime adulte descritta nella Legge n. 97/2008 (cfr. paragrafo 137 e seguenti), ma la Gendarmeria informerà il Servizio Minori e uno psicologo sarà presente al colloquio del minore (cfr. paragrafo 113).

159. Per quanto riguarda le misure di assistenza a favore dei minori vittime della tratta di esseri umani, si applicano le disposizioni della Legge n. 97 del 2008. Se il minore non è accompagnato, il giudice tutelare deciderà le misure per proteggere gli interessi del minore, compresa la designazione di un tutore legale.⁸⁷ Tutte le vittime minori vengono inviate al Servizio Minori, che fornisce servizi di cura e assistenza, compreso il sostegno al reinserimento, in funzione delle esigenze specifiche del minore. L'Unità di Tutela dei Minori è responsabile del sostegno psicologico alle minori vittime (cfr. paragrafo 54).

160. Il Servizio Minori conclude accordi con le istituzioni italiane per accogliere e assistere i minori vittime di violenza, compresi eventuali minori vittime di tratta identificati a San Marino. A tal fine, nel 2020 è stato concluso un accordo tra l'ISS e una ONG nella regione italiana dell'Emilia-Romagna. Il Servizio Minori è incaricato di verificare periodicamente e garantire che tali centri siano adatti alle esigenze dei minori.

161. Il GRETA ha visitato il centro di accoglienza per minori non accompagnati nella regione Emilia-Romagna, in grado di accogliere fino a 18 beneficiari. Il centro si compone di due case separate, una per i ragazzi e l'altra per le ragazze, ognuna composta da camere da letto, una cucina, una sala da pranzo e un soggiorno. Vi sono 12 assistenti sociali che garantiscono una presenza 24 ore su 24, con turni di 12 ore ciascuno. Uno psicologo visita il centro di accoglienza. Finora, una sola vittima di violenza è stata indirizzata al centro da San Marino. Non vi è alcun limite di tempo per la permanenza dei minori presso il centro di accoglienza e, una volta compiuti i 18 anni, vengono assistiti fino all'età di 21 anni nella ricerca di un lavoro o nel proseguimento degli studi. Il personale del centro ha informato il GRETA sul fatto che i finanziamenti provengono principalmente da donazioni e dai progetti a cui partecipa il centro e che solo una piccola parte del suo bilancio proviene dallo Stato italiano. San Marino contribuisce finanziariamente a favore delle vittime che vengono indirizzate al centro di accoglienza.

162. **Pur accogliendo con favore gli accordi stipulati con le istituzioni italiane, il GRETA esorta nuovamente le autorità a sviluppare procedure per l'identificazione e l'invio delle minori vittime della tratta ai servizi di assistenza, anche:**

- **istituendo un meccanismo di identificazione dei minori basato sulla cooperazione tra agenzie che tenga conto delle particolari circostanze e delle esigenze delle vittime minori, che coinvolga specialisti dell'infanzia e garantisca che l'interesse superiore del minore sia la considerazione primaria;**
- **garantendo che i soggetti coinvolti (personale scolastico delle scuole, funzionari delle forze dell'ordine, prestatori di servizi, autorità per la tutela dei minori, professionisti dell'istruzione, assistenti sociali, tutori legali) siano sistematicamente formati e dotati di linee guida che consentano loro di identificare in modo proattivo i minori vittime di THB e di sapere dove indirizzarli per ricevere assistenza.**

163. **Il GRETA ritiene inoltre che le autorità sammarinesi dovrebbero proseguire gli sforzi per prevenire la tratta di minori, in particolare sensibilizzando sui rischi della tratta di esseri umani, compreso il reclutamento e l'abuso attraverso Internet/social network.**

⁸⁷ L'autorità che seleziona un tutore legale tra i professionisti presenti nell'elenco dei tutori legali per minori non accompagnati è l'Unità di Tutela dei Minori. La maggior parte di essi sono avvocati con esperienza in casi di violenza e sono in contatto con l'Authority per le Pari Opportunità e la polizia. Il personale dei servizi sociali non viene mai nominato come tutore legale.

5. Periodo di recupero e di riflessione e permessi di soggiorno

164. La legislazione sammarinese non prevede ancora la concessione di un periodo di recupero e riflessione alle vittime della tratta.

165. **Il GRETA esorta nuovamente le autorità sammarinesi a sancire nella propria legislazione interna il periodo di recupero e di riflessione di cui all'Articolo 13 della Convenzione e a garantire che sia sistematicamente offerto alle presunte vittime straniere della tratta di esseri umani, congiuntamente a tutte le misure di protezione e di assistenza previste dall'Articolo 12, paragrafi 1 e 2 della Convenzione durante tale periodo. Il periodo di recupero e riflessione dovrebbe durare almeno 30 giorni e non dovrebbe essere subordinato a ulteriori requisiti, oltre all'esistenza di motivi ragionevoli.**

166. Il GRETA è stato informato del fatto che, in caso di identificazione di una vittima straniera che necessitasse di un permesso di soggiorno, l'Ufficio Stranieri valuterebbe la richiesta e il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario per un periodo rinnovabile di un anno sulla base del parere favorevole dell'Authority per le Pari Opportunità o di un giudice. L'articolo 14 della Legge n. 118/2010, modificato nel 2015, costituirebbe il quadro giuridico applicabile al caso in esame.⁸⁸

167. Nel contesto della crisi umanitaria provocata dall'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina, nel marzo 2022 è stato promulgato il Decreto-Legge n. 27 con il quale si stabilisce il rilascio di un permesso di soggiorno speciale per i cittadini ucraini della durata di 3 mesi, rinnovabile per ulteriori 3, con il quale si garantiscono a titolo gratuito l'assistenza socio-sanitaria, il diritto all'istruzione e ulteriori servizi assistenziali ritenuti necessari per tutto il periodo di permanenza. I permessi di soggiorno speciali sono stati rinnovati più volte per gli ucraini che desideravano prolungare il loro periodo di permanenza a San Marino.

⁸⁸

Si vedano i paragrafi 77 e 78 del secondo rapporto del GRETA su San Marino.

Appendice 1 - Elenco delle conclusioni e delle proposte di azione del GRETA

Tra parentesi è indicata la posizione delle proposte di intervento all'interno del testo del rapporto.

Temi relativi al terzo ciclo di valutazione della convenzione

Diritto all'informazione

- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano adottare misure per garantire che le presunte vittime di THB ricevano proattivamente informazioni sui loro diritti non appena entrano in contatto con un'autorità competente, in particolare:
 - elaborare materiale informativo per le vittime di THB che tenga conto dell'età, della maturità, delle capacità intellettuali ed emotive, dell'alfabetizzazione e di qualsiasi disabilità mentale, fisica o di altro tipo che possa influire sulla capacità di comprensione della vittima. Le informazioni sui diritti dovrebbero essere fornite indipendentemente dalla capacità o dalla volontà della vittima di collaborare al procedimento penale e dovrebbero fare riferimento al diritto a un periodo di recupero e riflessione, ai servizi e alle misure di supporto disponibili, al diritto all'assistenza legale, alla procedura di indennizzo e ad altri rimedi e procedure civili e amministrative pertinenti. Le informazioni devono essere disponibili in diverse lingue, presentare la sostanza di questi diritti in modo semplice e spiegare come esercitarli;
 - formare e istruire i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime di THB su come spiegare loro in maniera adeguata i propri diritti e come esercitarli (paragrafo 41).

Assistenza legale e gratuito patrocinio

- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano garantire il diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio per le vittime di tratta, in particolare:
 - garantire che l'assistenza di un difensore venga fornita sistematicamente non appena vi siano ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia vittima di tratta;
 - garantire che l'accesso al gratuito patrocinio per le vittime di THB non dipenda dalla dimostrazione della mancanza di mezzi finanziari per pagare un avvocato;
 - sensibilizzare i funzionari delle forze dell'ordine, i pubblici ministeri e i giudici sul diritto delle vittime di tratta di esseri umani all'assistenza legale e al gratuito patrocinio;
 - incoraggiare l'Ordine degli Avvocati e Notai a sviluppare una formazione sulla tratta di esseri umani per gli avvocati registrati come fornitori di gratuito patrocinio (paragrafo 48).

Assistenza psicologica

- Il GRETA apprezza l'esistenza di un sostegno psicologico per le donne e i minori vittime di violenza e invita le autorità sammarinesi a garantire che tale sostegno sia fornito a tutte le vittime di tratta individuate, indipendentemente dal loro genere e dalla forma di sfruttamento (paragrafo 56).

Accesso al lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione

- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie a garantire l'accesso effettivo al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione per tutte le vittime di THB, in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, della Convenzione (paragrafo 60).

Indennizzo

- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano prendere provvedimenti per facilitare e garantire l'effettivo accesso all'indennizzo per le vittime di tratta, anche:
 - informando sistematicamente le vittime di tratta del loro diritto a chiedere un indennizzo nei procedimenti penali e civili e della procedura da seguire, e garantendo che ricevano in maniera efficace l'assistenza di un difensore e l'assistenza legale per esercitare tale diritto;
 - rafforzando la capacità degli operatori della giustizia di sostenere le vittime nelle richieste di indennizzo e includendo la questione dell'indennizzo nei programmi di formazione destinati alle forze dell'ordine e alla magistratura;
 - garantendo che il fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza sia disponibile per fornire un indennizzo statale a tutte le vittime identificate di THB (paragrafo 47).

Indagini, azioni penali, sanzioni e provvedimenti

- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi dovrebbero indicare chiaramente nella definizione di tratta di esseri umani contenuta nel diritto penale l'irrelevanza del consenso di una vittima all'intenzione di sfruttamento, in presenza di uno qualsiasi dei mezzi (paragrafo 79);
- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano adottare misure per rafforzare la risposta della giustizia penale alla THB, anche:
 - fornendo una formazione sistematica e continua ai funzionari delle forze dell'ordine e ai giudici sulla THB, compresi gli elementi costitutivi del reato e la necessità di adottare un approccio incentrato sulla vittima;
 - garantendo che i reati connessi alla tratta di esseri umani per qualsiasi forma di sfruttamento siano indagati tempestivamente e in modo proattivo, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia, utilizzando tecniche investigative speciali per raccogliere prove materiali, documentali, finanziarie e digitali, e senza dover fare affidamento esclusivamente sulle testimonianze delle vittime o dei testimoni (paragrafo 88);
- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi dovrebbero riesaminare l'efficacia delle disposizioni di legge in materia di responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati di THB e adottare misure volte a garantire che la responsabilità penale delle persone giuridiche possa essere effettivamente perseguita nella pratica (paragrafo 89).

Disposizione di non punibilità

- Il GRETA esorta le autorità sammarinesi ad adottare misure per garantire il rispetto del principio di non punibilità per le vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite, compresi reati amministrativi, nella misura in cui sono state costrette a farlo, come previsto dall'articolo 26 della Convenzione. Tali misure dovrebbero includere l'adozione di una disposizione giuridica specifica e/o l'elaborazione di linee-guida per i funzionari di polizia, i pubblici ministeri e i giudici sulla portata del provvedimento di esclusione. Inoltre, la disposizione relativa alla non punibilità dovrebbe essere inserita nella formazione di agenti di polizia, pubblici ministeri, giudici e avvocati (paragrafo 93).

Protezione delle vittime e dei testimoni

- Il GRETA invita le autorità sammarinesi ad assicurare che tutte le misure previste dalla legge per proteggere le vittime di reati penali siano effettivamente disponibili nella pratica per le vittime e i testimoni della tratta, per prevenire rappresaglie e intimidazioni durante le indagini, nonché durante e dopo il procedimento giudiziario (paragrafo 99).

Autorità specializzate e organismi di coordinamento

- Il GRETA esorta le autorità di San Marino a garantire che la formazione sulla THB sia integrata nei programmi di formazione dei professionisti competenti e fornisca linee guida specifiche orientate al ruolo di ciascuna professione nell'identificazione e nell'assistenza delle vittime, nonché nell'indagine e nel perseguimento dei casi (paragrafo 103).

Cooperazione internazionale

- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano continuare a sviluppare la cooperazione internazionale, in particolare con l'Italia, allo scopo di formare i professionisti del settore, sensibilizzare sul fenomeno della THB, migliorare l'identificazione delle vittime e fornire loro gli alloggi e l'assistenza necessari (paragrafo 109).

Procedimenti penali, civili, di lavoro e amministrativi che tengano conto del genere

- Il GRETA invita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie per promuovere un approccio rispondente alle esigenze di genere per quanto riguarda l'accesso alla giustizia per le vittime di THB, anche attraverso l'integrazione della dimensione di genere e la formazione (paragrafo 112).

Procedure che tengono conto delle esigenze dei minori per ottenere l'accesso alla giustizia e ai rimedi

- Il GRETA invita le autorità sammarinesi a garantire che le procedure che tengono conto delle esigenze dei minori siano seguite in modo coerente quando si indagano, si perseguono e si giudicano i casi di THB, in conformità con le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore (paragrafo 115).

Ruolo delle imprese

- Il GRETA invita le autorità sammarinesi a rafforzare la cooperazione con il settore privato e a sensibilizzare le imprese sulla loro responsabilità e sul ruolo nella prevenzione e nello sradicamento della tratta di esseri umani, anche nelle catene di fornitura. Il GRETA rimanda, a questo proposito, ai Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani e alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2016)3 sui diritti umani e le imprese e CM/Rec(2022)21 sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo (paragrafo 118).

Argomenti di approfondimento specifici per San Marino

Sviluppi del quadro giuridico, istituzionale e politico per la lotta contro la tratta di esseri umani

- Il GRETA esorta ancora una volta le autorità sammarinesi ad adottare senza ulteriori indugi un documento programmatico strategico sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che includa misure nei settori della prevenzione, dell'identificazione delle vittime, della sensibilizzazione e della formazione dei professionisti competenti, e che garantisca lo stanziamento delle risorse necessarie e la definizione di un calendario preciso per la sua attuazione (paragrafo 22);
- Il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi debbano coinvolgere le organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, nel processo di elaborazione della strategia di lotta alla THB e del suo protocollo operativo, nonché nella loro attuazione (paragrafo 23).

Misure per prevenire e contrastare la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo

- Il GRETA esorta le autorità sammarinesi ad adottare ulteriori misure per prevenire e contrastare la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo, tenendo conto della nota di orientamento del GRETA sulla lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo e della Raccomandazione CM/Rec(2022)21 sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo. Ciò dovrebbe includere quanto segue:
 - sensibilizzare i professionisti, il grande pubblico e, in modo mirato, i lavoratori migranti sul rischio di tratta per scopi di sfruttamento lavorativo e sui diritti delle vittime della tratta;
 - rafforzare le capacità e le risorse dell'Ispettorato del Lavoro affinché possa essere attivamente coinvolto nella prevenzione della tratta per scopi di sfruttamento lavorativo e di individuazione di possibili vittime in diversi settori dell'economia, anche nel lavoro privato presso le famiglie, e prestando particolare attenzione ai contratti utilizzati per i lavoratori provenienti da paesi non UE;
 - garantire il coinvolgimento sistematico di interpreti qualificati e indipendenti durante le ispezioni ai luoghi di lavoro a rischio in cui sono impiegati lavoratori stranieri;
 - garantire la formazione continua agli ispettori del lavoro sulla lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo, individuando proattivamente le vittime della tratta per scopi di sfruttamento lavorativo e i diritti delle vittime;
 - collaborare con i sindacati e il settore privato nella prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento lavorativo (paragrafo 136).

Identificazione delle vittime di tratta

- Il GRETA esorta ancora una volta le autorità sammarinesi ad adottare misure volte a promuovere l'identificazione proattiva delle vittime di THB, in particolare:
 - sviluppare un quadro multidisciplinare per l'identificazione delle vittime di tratta e il loro invio ai servizi di assistenza, che coinvolga le forze dell'ordine, gli ispettori del lavoro, il personale sanitario, i servizi sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità per la tutela dell'infanzia;
 - fornire indicatori per l'identificazione delle vittime di tratta in base alle diverse forme di sfruttamento, nonché orientamenti e formazione a tutti i professionisti che possono entrare in contatto con possibili vittime di tratta;
 - aumentare gli sforzi per identificare in modo proattivo le vittime di THB a scopo di sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione per i settori a rischio, coinvolgendo efficacemente gli ispettori del lavoro e i sindacati (paragrafo 141).

Assistenza alle vittime

- Pur accogliendo con favore gli accordi conclusi con le strutture in Italia, il GRETA ritiene che le autorità sammarinesi dovrebbero adottare ulteriori misure per garantire che tutte le vittime presunte e identificate di tratta possano ricevere assistenza e sostegno adeguati, in conformità con gli obblighi previsti dall'articolo 12 della Convenzione, anche predisponendo una formazione per i professionisti competenti (in particolare gli assistenti sociali e gli operatori sanitari) in modo che l'assistenza fornita sia adeguata alle esigenze delle vittime di THB individuate (paragrafo 153).

Prevenzione della tratta di minori, identificazione e assistenza ai minori vittime della tratta

- Pur accogliendo con favore gli accordi stipulati con le istituzioni italiane, il GRETA esorta nuovamente le autorità a sviluppare procedure per l'identificazione e l'invio delle minori vittime della tratta ai servizi di assistenza, tra cui:
 - istituire un meccanismo di identificazione dei minori basato sulla cooperazione tra agenzie che tenga conto delle particolari circostanze e delle esigenze delle vittime minori, che coinvolga specialisti dell'infanzia e garantisca che l'interesse superiore del minore sia la considerazione primaria;
 - garantire che i soggetti competenti (personale docente delle scuole, funzionari delle forze dell'ordine, prestatori di servizi, autorità per la tutela dei minori, professionisti del settore dell'istruzione, assistenti sociali, tutori legali) siano sistematicamente formati e dotati di linee guida che consentano loro di identificare in modo proattivo i minori vittime di THB e di sapere dove indirizzarli per ricevere assistenza (paragrafo 162);
- Il GRETA ritiene inoltre che le autorità sammarinesi dovrebbero proseguire gli sforzi per prevenire la tratta di minori, in particolare sensibilizzando sui rischi della tratta di esseri umani, compreso il reclutamento e l'abuso attraverso Internet/i social network (paragrafo 163).

Periodo di recupero e di riflessione e permessi di soggiorno

- Il GRETA esorta nuovamente le autorità sammarinesi a sancire nella propria legislazione interna il periodo di recupero e di riflessione di cui all'Articolo 13 della Convenzione e a garantire che sia sistematicamente offerto alle presunte vittime straniere della tratta di esseri umani, congiuntamente a tutte le misure di protezione e di assistenza previste dall'Articolo 12, paragrafi 1 e 2 della Convenzione durante tale periodo. Il periodo di recupero e riflessione dovrebbe durare almeno 30 giorni e non dovrebbe essere subordinato a ulteriori requisiti, oltre all'esistenza di motivi ragionevoli (paragrafo 165).

Appendice 2 - Elenco degli enti pubblici e attori della società con cui il GRETA ha tenuto consultazioni

Organi pubblici

- Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello
 - o Polizia Civile
- Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni.
 - o Dipartimento Affari Esteri
 - Direzione Affari Giuridici
 - Direzione Affari Politici e Diplomatici
 - o Gendarmeria
 - Ufficio Stranieri
 - Polizia Giudiziaria
 - o Guardia di Rocca
- Segreteria di Stato per l'Istruzione, la Cultura, l'Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili
 - o Dipartimento Istruzione
- Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'A.A.S.S.
- Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa
 - o Dipartimento Economia
 - Ispettorato del Lavoro
 - Ufficio del Lavoro e Centro di Formazione Professionale
- Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia
 - o Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia
- Authority per le Pari Opportunità
- Commissione per le Pari Opportunità
- Istituto Sicurezza Sociale
 - o UOC Salute Mentale
 - o Unità di Tutela dei Minori
 - o Servizio Minori
 - o Coordinatore per la Violenza contro le Donne e i Minori
- Unità di Informazione Finanziaria di San Marino (FIU)
- Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino
- Consiglio Giudiziario
- Giudici del Tribunale Unico di San Marino
- Membri del Parlamento di San Marino

Attori della società civile

- Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino
- Servizio Protezione Civile
- Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi (CDLS)
- Confederazione Sammarinese dei Lavoratori (CSDL)
- Unione Sammarinese dei Lavoratori (USL)

Commenti del Governo

I commenti che seguono non fanno parte dell'analisi del GRETA per quanto riguarda la situazione a San Marino

Il GRETA ha portato avanti un dialogo con le autorità sammarinesi sulla prima bozza del rapporto. Alcuni commenti delle autorità sono stati accolti e integrati nella versione finale del rapporto.

La Convenzione prevede che "il rapporto e le conclusioni del GRETA vengono resi pubblici dal momento in cui vengono adottati, insieme agli eventuali commenti della Parte interessata." Il GRETA ha trasmesso il suo rapporto conclusivo alle autorità sammarinesi il 16 luglio 2024 e le ha invitate a presentare eventuali commenti finali. I commenti delle autorità, presentati il 9 settembre 2024, sono riportati qui di seguito.

1) Authorities ask to reconsider their comments regarding paragraph no.79:

79.All forms of exploitation mentioned in Article 4(a) of the Convention are expressly covered by Article 168 of the CC, read in conjunction with Article 167 of the CC. However, these provisions do not specify that the trafficking victim's consent to the exploitation is irrelevant. The Sammarinese authorities have referred to the general provisions of the CC which state that a person's consent is not valid if it is obtained by violence or deception.⁴¹ However, as already noted in the previous reports, GRETA considers that stating explicitly in law the irrelevance of the consent of a victim to the intended exploitation could improve the implementation of anti-trafficking provisions and provide victims with greater confidence in self-reporting to NGOs and public authorities. **GRETA considers that the San Marino authorities should clearly state the irrelevance of the consent of a victim to the intended exploitation, when any of the means were used, in the criminal law definition of THB.**

Article 39(2) of the Criminal Code already states that: *"Consent shall not be valid if it is extorted by violence or given by easily recognisable mistake, obtained by deception or manifested by a person under the age of eighteen years or incapable of understanding"*.

Thus, even though it is a general provision, under the multiple general provisions of the Criminal Code, the victims of trafficking could not be punished. Once again, the Authorities would like to express that the victim's right regarding the principle of non punishment is already guaranteed and respected.

2) Authorities would like to ask for a revision of paragraph no. 92, as previously indicated in the first Authorities' comment

92.In GRETA's view, the possibility to apply the general criminal law provisions cannot be considered as an appropriate response because they are narrower in scope than the non-punishment principle enshrined in the Convention ~~and, in practice, investigating judges leave it to courts to decide whether or not the conditions are met, thus exposing victims to prosecution and pre-trial detention, and shifting the burden of proof to the victim. GRETA notes that the absence of a specific provision on the non-punishment of victims of trafficking entails a risk of differential treatment, depending on the investigating judge in charge of the case. Furthermore, GRETA stresses that the non-punishment principle not only applies to criminal liability but also to administrative and other types of liability.~~

With respect to what is referred to in paragraph 92, clarifications are needed. The Investigating Judges, as well as the Deciding Judges, are bound by the general provisions of the Criminal Code, so that they cannot make a committal for trial against trafficking victims. Moreover, the constant dialogue between the Judges in the criminal sector - even higher Judges - through periodic meetings makes it possible to minimize discrepancies in the application of the provisions of the Criminal Code with a view to ensuring within the Court the nomophilactic function. Therefore, we request to amend Paragraph 92.

Moreover, as mentioned in the previous point, the Authorities want to underline the applicability of Article 39(2) of the Criminal Code.

3) Authorities would like to modify paragraph no. 121 as follows and they would like to add some useful information:

120. In its compliance report on San Marino on corruption prevention in respect of parliamentarians, judges and prosecutors (2022), GRECO considered that progress had been made, in particular with regard to members of Parliament (a Code of Conduct was adopted, and an advisory committee was established to provide support on ethical issues and potential conflict of interest) and the judiciary

(a vast reform regarding the composition and functioning of the judicial council was undertaken conferring greater guarantees of independence).⁶⁴ However, There is no independent anti-corruption body or specialised agency nor a targeted anti-corruption policy in San Marino. However, in recent years, the Public Administration has equipped itself with analysis and planning tools aimed at preventing and countering the risks of corruptive phenomena. This includes the Transparency Regulation and the resolution on the definition of annual and multiannual training plans for all public employees, which includes, among the transversal areas of training, that aimed at preventing corruptive phenomena.

The Authorities would like to point out that the above mentioned measures are mutually complementary and strengthen the Public Administration's path to qualification in the interest of users, through the implementation of regulatory, organisational, procedural and training tools. Measures that have also brought the regulatory and legislative framework in line with international standards and GRECO's recommendations.

Among the cornerstones of this process are the Codes of Conduct for public officers and police officers, the opening of the desk for monitoring the quality of services and for receiving suggestions and complaints, which is also designed to receive suggestions, proposals, and reports both from external users and from the employees themselves concerning risks of distortion. In addition, the training course, which has already been carried out, on ethical standards and anti-corruption addressed to managers and officials, and the one being planned for several years that will cover all employees.

In conclusion, the Authorities wish to mention that the Republic of San Marino welcomed a GRECO delegation in June 2024, which carried out the fifth evaluation visit, to be followed shortly by the adoption of the fifth-cycle evaluation report.